

XXXIII.

TORNATA DEL 1º MAGGIO 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Comunicazione di un elenco di registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti — Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Approvazione dei due articoli 28 e 35, rimasti sospesi, dopo discussione cui prendono parte i senatori Mojonara-Calatabiano, Puccioni ed Auriti, il presidente del Consiglio ed il senatore Costa, relatore — Approvazione degli articoli da 35 a 52 — Parlano intorno all'art. 50 il senatore Di Sambuy, il presidente del Consiglio ed i senatori Puccini, Ferraris e Costa, relatore — Osservazioni del senatore Gadda intorno all'art. 53 e risposta del senatore Costa, relatore — Svolgimento di alcuni emendamenti proposti dal senatore Vitelleschi agli articoli 53, 54, 55, 56 e 59 fra loro connessi ed osservazioni dei senatori Villari ed Alferi — Presentazione di due progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25 pom.

È presente il presidente del Consiglio ministro dell'interno; intervengono successivamente i ministri delle poste e dei telegrafi, della marina, della guerra e della pubblica istruzione.

Il senatore, segretario, CELESIA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente comunicazione:

« Roma, addì 30 aprile 1890.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti nella 2ª quindicina di aprile volgente.

« Il presidente
« DUCHOQUÉ ».

Do atto al signor presidente della Corte dei conti della trasmissione dell'elenco delle registrazioni con riserva fatte nella 2ª quindicina di aprile 1890, che sarà depositato in segreteria a disposizione dei signori senatori.

Seguito delle discussioni del progetto di legge:
« Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza »
(N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Ieri, come il Senato rammenta, la discussione fu lasciata in sospenso intorno agli art. 28 e 35.

Prego il signor relatore dell'Ufficio centrale a voler dichiarare se prima di passare alla discussione dell'articolo 36, intenda riferire sugli articoli sospesi.

Senatore COSTA, relatore. Sono pronto a riferire sugli articoli rimasti in sospenso.

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1890

PRESIDENTE. Allora cominceremo a discutere l'art. 28, che rileggo nella redazione che è sottoposta alla discussione del Senato:

Art. 28.

Le somme da investirsi dovranno essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Ove i titoli non sieno nominativi, dovranno essere depositati nella tesoreria provinciale.

Le somme suddette potranno tuttavia, con l'autorizzazione della Giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.

Al terzo comma di questo articolo fu proposta e svolta ieri la seguente sostituzione:

« Potranno tuttavia, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, essere impiegati in mutui ipotecari o garantiti con pegno di titoli di cui sovra ai comuni od altri enti le deliberazioni dei quali sono sottoposte all'approvazione della stessa Giunta provinciale amministrativa, e nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego ».

Ha facoltà di parlare il senatore Majorana.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Il relatore ha portato la notizia che l'Ufficio centrale persevera nella sua redazione dell'art. 28, come già egli stesso, il signor relatore, aveva dichiarato ieri.

Ora, malgrado ciò, io sono in dovere di spiegare alquanto meglio il mio pensiero; e nel dare questa spiegazione mi rivolgo anche all'onor. ministro dell'interno, che ieri non manifestò sul punto controverso il suo divisamento.

L'onor. senatore Costa riconobbe che negli investimenti in titoli redimibili e sorteggiabili dello Stato o di enti morali e società, ma garantiti sempre dallo Stato, manca il carattere d'impiego definitivo. Soggiunge per altro che a codesti investimenti manca del pari qualsiasi alea.

E soggiunse ancora, che vi è sempre certezza di un guadagno derivante dall'immanicabile aumento nella quantità del capitale di rimborso.

Naturale è la conseguenza che convenga investire in titoli redimibili e sorteggiabili non solo dello Stato, ma anche di corpi morali, di comuni, di provincie, di società ferroviarie o d'altra natura, purchè garantiti dallo Stato, perchè si conseguirà un sicuro guadagno allorquando si realizza il rimborso del capitale.

Veramente se si trasporta il compratore, il possessore, di un titolo redimibile per sorteggio, nell'ipotesi che, dopo aver comprato spendendo tre, realizzi cinque, è certo che in cotesta ipotesi egli lucra enormemente, fa un guadagno più che usuraio.

Ma è cotesta l'ipotesi del titolo redimibile e sorteggiabile? Niente affatto; e se non fosse altrimenti, l'universo rifuggirebbe dall'investimento in consolidato, e la ricerca verso il titolo rimborsabile a sorteggio distruggerebbe la possibilità del lucro usuraio. L'ipotesi è un'altra.

Nell'acquisto e nella vendita dei titoli sorteggiabili è di mezzo un vero e proprio giuoco, non visibile, ma non meno reale. Si attribuisce bensì nel mercato un valor minore del valore nominale al titolo redimibile e sorteggiabile, molto più che non avvenga pel consolidato; ma la maggiore differenza fra il valore reale ed il valore nominale si mette tutta quanta, e d'ordinario in abbondante misura, a carico dell'acquirente o del possessore, sotto forma di un interesse ragguagliato al valore nominale, minore dell'interesse percentuale che dà il consolidato. In altri termini si compensa e, nelle condizioni ordinarie, si fa pagare cara l'alea di conseguire un capitale superiore a quello di acquisto.

L'operazione si risolve in ciò, che dall'acquirente e dal possessore si vogliono due cose: l'una di rinunciare alla consecuzione di una parte del suo reddito, investendolo in un maggior capitale sperato, e l'altra di giuocare su questa speranza, da poichè se essa si realizza presto, se il rimborso, cioè, del capitale non tarda, si vincerà, se tarda, ed in quanto tardi di più, si perderà, e si perderà sempre di più.

Ciò non seguirebbe ove non si trattasse di affrontare l'alea d'un rimborso, di un'incertezza che si estende, d'ordinario, a molte diecine di anni; e però di capitali sperati, ma di capitali da conseguire a data certa, fosse pure lontanissima. In quest'ipotesi farebbesi il conto, e si saprebbe con certezza se il minore interesse

percepito da un titolo portante nominalmente un valore maggiore di quello di costo, trovi compenso a tutte le relative perdite, cumulando in esse anche gl'interessi delle somme non incassate, trovi compenso, dico, nel maggior capitale che a data remota futura si conseguirebbe. E questo è ciò che fa il credito fondiario rispetto ai suoi debitori ipotecari, e che fanno tutti gli istituti che emettono titoli a lunga ma certa scadenza; questo si fa per i titoli e per le obbligazioni redimibili e a data certa sia pure lontanissima.

Perchè non vi sia alea nell'impiego in titoli sorteggiabili, occorrerebbe la prova che il maggior capitale di rimborso sperato compensi il minor frutto incassato.

Ma chi è che potrà mai garantire ciò? Se il rimborso, ad esempio, seguisse a 40, 50, 60, 80 anni (perchè ci sono titoli che si rimborsano nella loro totalità sino a 90 anni), sarebbe mai ragionevole, non che il non perdere, lo sperare dei guadagni?

Io penso che in tali ipotesi il possessore ne uscirà spogliato; dappoichè, pur perdendo una frazione d'interesse, meno dell'uno per cento soltanto, cotesta perdita, capitalizzata lungo i molti decenni, è impossibile che non riesca gravissima.

Se invece il possessore di titoli sorteggiabili sarà favorito dalla fortuna e il rimborso seguirà a piccola scadenza di tempo, avrà realizzato un guadagno.

Io non nego dunque la possibilità del guadagno: dico di più non la verisimiglianza dell'equivalenza tra il costo del titolo e il suo ultimo prodotto; da poi che, se i rischi non trovassero equilibrio nelle speranze, se l'equivalenza approssimativa fosse impossibile, siccome *res tantum valet quantum vendi potest*, mancherebbe la concorrenza di vendita e di compra, mancherebbe un certo rapporto fra il valore del titolo consolidato e il valore del titolo estinguibile con sorteggio, e mancherebbe il motivo di una durevole offerta e domanda per questo ultimo. Il mondo economico, bancario, e se vi piace borsaiuolo, nel senso buono, ne sa molto, del resto, di più dei giuristi, che molto studiano nel fare articoli ed emendamenti. Qui è piuttosto il caso dell'*oportet studuisse*; è questione di principî d'ordine economico, i quali non si

cambiano per la virtù della redazione di un progetto di legge.

Ora, posta l'indole indiscutibilmente aleatoria dei titoli sorteggiabili, io, padre di famiglia, non ne comprerei mai. Altri ne compreranno e ne comperano: vuol dire questo che essi hanno la volontà, oltrechè la potenzialità, di destinare una parte dei loro redditi al giuoco, chè, a mio giudizio, il comperare e vendere i titoli sorteggiabili è giuoco. Io non ho la disponibilità di averi destinabili a giuoco; ma a cotesta maniera d'investimento io ho ripugnanza; perchè, come mi rincrescerebbe di molto di uscirne danneggiato, così non andrei mai in traccia di guadagni a mezzo del giuoco; nè voglio educarmi, e altri educare, col mio esercizio, a cosiffatti sistemi d'investimenti.

Ma *transeat* che il giuoco lo faccia io, che lo facciano altri padri di famiglia: essi assumono per sè la responsabilità dell'alea, cui contengono la speranza del lucro. Ma che colla legge si autorizzi l'ente morale, il cui patrimonio è del povero, a giocare, io non lo posso ammettere.

E devo dire una cosa decisiva sulla quale richiamo l'attenzione del Senato e dell'onorevole ministro dell'interno.

Il giuoco sostanzialmente è un'alienazione, la quale può essere consentita a coloro i quali hanno la piena disponibilità dei valori e godono intera libertà di giocare, cioè libertà di stare sempre sulla breccia vendendo e comperando di continuo e a solo fine di lucro.

E di vero, sapete che cosa fanno gli speculatori sui titoli sorteggiabili? Scelgono il momento in cui, adoperando l'oroscopo, intravedono circostanze favorevoli, in cui debbono vendere o comperare, e fanno l'una o l'altra operazione; e se veggenti sono, se posseggono il capitale, vale a dire se non sono stretti dal giuoco e dal sistema dei riporti, possono aspirare a lauti guadagni; il che si fa bene spesso a mezzo delle coalizioni e dei sindacati.

Ma attribuirete voi anche alle opere pie la podestà di sollevare l'oroscopo, e secondo il suo responso comperare e vendere titoli nei quali fanno gli investimenti? I padri di famiglia questa facoltà l'hanno; la godono ancor meglio gli speculatori: la potete dare anche alle opere pie? Questo non potete fare; e ciò difatti non è in questa, nè in altre leggi. D'altra parte quella

facoltà non accordando, mettete le opere pie in una posizione inferiore a quella di qualunque altro giuocatore; e questo non è tutto.

Supponiamo che sorrida la fortuna di un non lontano rimborso di capitale. Se questo avviene quando è esaurita la differenza tra il minore interesse percepito ed il maggiore capitale che s'incassa, non si tratterà di un guadagno. Ma se guadagno apparente vi fosse, ove il rimborso segua in un momento in cui all'azienda è preposto un cattivo amministratore (chè è nella natura delle cose umane che vi siano dei buoni e dei cattivi amministratori) sfuma ogni guadagno, e si può incorrere in grave iattura. Quando il capitale è investito in modo durevole, nessuno lo può toccare; ma quando subisce frequenti rimborsi ed investimenti, nessuno può rispondere della sua incolumità.

Ieri accennai e potè parere che facessi un'osservazione poco fondata, che cioè in fatto di rimborso di capitale debbasi badare al tempo: chè ove esso seguisse quando impera il corso forzoso in cui la carta possa essere deprezzata fino al 250 per cento, ipotesi lontanissima, ipotesi impossibile, se vi piace, sono pronto a dichiararlo per l'Italia, ma ipotesi, scientificamente, non impossibile e vi ha qualche regione al di là dell'Atlantico nella quale di presente è una realtà, ebbene ove seguisse, dico, il rimborso del capitale in momento cosiffatto, l'opera pia naturalmente non riceverebbe valore intero, tutto altro.

Si dirà: altrettanto rischio si corre coi valori del debito pubblico.

Ma in questi non è possibile per un ente che non deve vendere, che lo scemamento nel valore del reddito; il che è male essenzialmente contingente, provvisorio che cessa col ritorno della buona valuta.

Se si dà carta deprezzata in pagamento delle cedole del consolidato, i grandi interessi economici e sociali del paese impediranno che duri indefinitamente la cattiva valuta.

Il credito in capitale è rappresentato da buona valuta, se si tratta di consolidato che nessuno obblighi a vendere.

Le conversioni non sono possibili che quando il valore raggiunga la pari. Può col possesso del consolidato e pel solo motivo del deprezzamento della moneta con cui si pagano le cedole essere danneggiata in modo passeggero

l'economia dell'istituto, ma non potrà mai esserne compromessa l'esistenza.

In una legge, peraltro, nella quale si è tanto lavorato per assottigliare le facoltà, perfino quelle che era bene che si lasciassero, perchè si largheggia dando dei poteri che possano compromettere l'avvenire delle opere pie?

E per esse quando si è parlato di conversione, mi rivolgo all'onorevole presidente del Consiglio, e chiedo: si è inteso altro, fuorchè di doversi investire i capitali derivanti da affrancazioni o rendite, o per altre cause disponibili, in consolidato?

Queste erano le disposizioni nel già Regno delle Due Sicilie, queste nella legge di enfiteusi o di affrancazioni ecclesiastiche votate nel 1862. E poichè, pur non obbligatoria per legge, la conversione del patrimonio delle opere pie sempre più si svolge: che conversione, io domando, sarà quella, la quale segua mediante investimenti passeggeri, la cui durata è incertissima, e che col loro cessare devono procurare rimborsi, cioè alienazioni forzate e forzati ulteriori acquisti di capitali, vale a dire nuove conversioni?

Infine, io non vorrei mai che nel sistema economico e finanziario della legislazione italiana si incoraggiasse il sistema di impegnare lo Stato in garanzie di titoli da lui non emessi.

Ora, la facoltà che viene a concedersi in questo momento non varrà ad altro che ad incoraggiare tutti a picchiare, più che per lo addietro non siasi fatto, alla porta del Ministero del Tesoro, alla porta del Ministero delle finanze, perchè lo Stato assuma delle obbligazioni e delle garanzie.

Nel governo delle opere pie non sarà piccola l'influenza dei comuni e delle provincie a seguito della legge in discussione. Ora la prospettiva di patrimoni da convertirsi, da liquidarsi, la possibilità quindi di venire in più o meno estesa parte, i capitali da ottenerne, investiti nelle emissioni dei debiti comunali e provinciali, sarà un incentivo per sollecitare dal Governo delle garanzie.

Il sistema dell'art. 28 appoggia codesto indirizzo economico-finanziario, che io giudico erroneo.

E di vero non dobbiamo dimenticare che è supremo bisogno di tutta l'economia dello Stato e dell'economia del paese, quello di fortificare

quanto più si può il titolo che dovrebbe essere unico, la rendita consolidata. Aprire pertanto alla non spregevole clientela delle opere pie la via dell'investimento dei loro capitali verso quel titolo a cui si rannodano tanti e sì elevati interessi, a me pare non cosa ragionevole soltanto, ma cosa doverosa. Quindi, come a me manca qualsiasi autorità presso l'Ufficio centrale, e ne avessi alcuna, io lo pregherei di rinunciare al suo emendamento.

Del resto io prego il relatore di non rispondere che ci ha studiato, quasi che altri così all'impensata osassero proporre degli emendamenti; di non rispondermi che ci siano ostacoli o esempi in altre leggi; che le interpretazioni nella pratica saranno date in modo da evitare ogni inconveniente: tutti questi ferravecchi non appoggiano affatto il sistema dell'Ufficio centrale. Mi sarei atteso mi si dicesse positivamente e concretamente, se la facoltà ch'io contesto, riuscirà giovevole o nociva ai fini, così ben rilevati del progetto di legge, e così ben compresi in una molteplicità di emendamenti dell'Ufficio centrale, molta parte dei quali ho dichiarato che accetto e voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Costa, relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. Veramente io debbo cominciare dal confessare che ieri ho avuto torto a lasciarmi condurre dall'egregio senatore Majorana sul terreno di una discussione economica, mentre noi dobbiamo rimanere esclusivamente sul terreno di una discussione giuridica e amministrativa.

Non commetterò quest'errore oggi, tanto più egli è maestro in economia politica, ed io non potrei essere che un cattivo discepolo suo, e le mie povere argomentazioni forensi potrebbero meritare davvero la qualificazione di ferravecchi che l'onor. senatore ha creduto di poter loro benignamente attribuire, di fronte alla grandissima dottrina economica di cui egli ha dato così splendido esempio.

Io pongo la questione in altri termini. Io considero le opere pie come minorenni, come persone che non sono *sui juris*.

Le persone che non sono *sui juris* hanno esse l'obbligo assoluto d'impiegare i loro capitali in titoli dello Stato; in rendita pubblica iscritta sul Gran Libro? No.

Il Codice civile autorizza qualunque impiego

purchè intervenga l'autorizzazione che la legge richiede.

Vogliamo noi mettere le opere pie in una condizione inferiore a quella dei minorenni?

La questione adunque va messa sul terreno della convenienza: e posta su questo terreno, io ben comprendo che se dovesse essere risolta dal punto di vista dell'interesse generale dello Stato, l'opinione sostenuta dall'onor. Majorana dovrebbe avere un certo valore. E dico un certo valore, non un valore assoluto, perchè dal momento che siamo entrati a gonfie vele nelle onde incerte dei debiti che sono iscritti separatamente nel Gran Libro o che ne sono esclusi si comprende facilmente come possano esservi dei momenti nei quali può interessare allo Stato che grossi capitali s'impieghino anche in questi titoli per poterne mantenere il pregio sul mercato.

Ma se dal punto di vista dell'interesse dello Stato possono immaginarsi circostanze nelle quali convenga allo Stato di facilitare questa specie di impieghi, la cosa non deve essere esaminata esclusivamente da questo punto di vista, ma ben anco dal punto di vista dell'interesse dell'opera pia.

Può essere conveniente, in determinate condizioni che questi impieghi si facciano anche con questa sorta di titoli. Lo stesso onorevole Majorana non lo nega in modo assoluto, potendovi essere circostanze, potendo esservi titoli di particolare fiducia, potendovi essere particolari condizioni del mercato nelle quali questa specie d'impiego può riuscire grandemente vantaggiosa.

Ora noi non intendiamo di obbligare le opere di beneficenza a impiegare in questa specie di titoli i loro fondi; sarà la stessa rappresentanza dell'opera che comincerà dal proporlo; sarà la Giunta provinciale amministrativa, che lo dovrà autorizzare e lo autorizzerà, se lo crederà conveniente, negherà l'autorizzazione quando non lo sia.

Ma mettere le opere di beneficenza nell'obbligo di non impiegare i loro capitali che in titoli del debito pubblico iscritti sul Gran Libro, pare a noi che sia una esagerazione che non si concilia coi principi della libertà economica che prevalgono nel nostro diritto pubblico e colla stessa responsabilità degli amministratori.

E qui mi permetto di fare all'egregio Majorana un'altra osservazione.

Se io non ho male compreso, egli ha parlato di conversione del patrimonio delle opere pie; ma siamo stati tutti d'accordo, e se occorre si può ripetere, che di questa conversione non c'è nessun germe in questo progetto. Esso traccia unicamente le norme per l'impiego dei capitali che vengono di mano in mano disponibili secondo il volgere ordinario degli eventi, ma non impone vendite di immobili, esazioni di capitali, affrancamento di censi per investire il ricavo in titoli del debito pubblico: è una regola di amministrazione, non un provvedimento di conversione.

L'onor. Lampertico ci ha fatto un'altra osservazione, intorno al modo cauto di depositare i titoli quando non fossero nominativi.

L'Ufficio centrale aveva proposto che fossero depositati nella tesoreria provinciale.

Si è riconosciuto che non sempre le tesorerie provinciali possono presentare sufficienti garanzie.

Data l'eventualità che non prevalga l'opinione dell'onor. Majorana-Calatabiano (nel qual caso non occorre più nulla) e prevalga invece quella dell'Ufficio centrale, si può modificare il capoverso 1° dell'art. 23 in questo senso:

« Ove non siano titoli nominativi dovranno essere depositati si e come verrà determinato caso per caso dalla Giunta provinciale amministrativa ».

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Questa modificazione è in sostituzione del secondo comma dell'articolo.

Ha facoltà di parlare l'onor. Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Unicamente per ringraziare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale che ha espresso in articolo di legge anche più chiaramente che io non avrei potuto con lungo discorso, quelli che erano il mio pensiero e la mia preoccupazione.

PRESIDENTE. Il signor senatore Riberi mantiene o ritira il suo emendamento?

Senatore RIBERI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il signor senatore Majorana non fa proposte?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Siccome si tratta di incisi aggiunti, mi contento che la votazione si faccia separata, cioè per divisione.

Però prima che si proceda alla votazione, desidererei di avere qualche spiegazione in proposito dall'onorevole presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nell'art. 27 era scritto, che le somme da investirsi dovessero essere impiegate in titoli dello Stato.

L'onor. senatore Majorana capisce meglio di me, che nelle parole *titoli dello Stato* non si comprendono unicamente i titoli iscritti sul Gran Libro del debito pubblico, ma tutti gli altri titoli i quali sono a debito dello Stato. Tali sono per esempio le obbligazioni ferroviarie, le tiberrine e parecchi altri debiti a carico dell'erario nazionale, con varie denominazioni, che tutti conoscono.

L'Ufficio centrale credette dover dare una maggiore estensione alla disposizione dell'art. 27, ora 28, e prescrisse che le somme da investirsi potranno essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato o negli altri titoli emessi e garantiti dallo Stato.

Io comprendo, che i titoli garantiti dallo Stato, e quelli dello Stato che non sono iscritti nel Gran Libro, venendo negoziati, corrono il rischio dei ribassi e dei rialzi, sorte d'altronde comune a tutti i pubblici valori; ma questo non influisce sulla rendita, la quale è invariabile, ma tocca solo al capitale, per coloro che giuocano alla Borsa.

Nei titoli suddetti un solo è l'inconveniente, ed è questo, che essendo redimibili, ed il giorno dell'estinzione dovendo realizzarsene il capitale, l'opera pia o la congregazione di carità dovranno investirlo in altro titolo.

Che vantaggio può avere l'opera pia dal possesso dei titoli redimibili, di fronte a quelli che sono iscritti sul Gran Libro, e che perciò sono in una specie di legale immobilità?

Il vantaggio, come disse ieri l'onor. Costa, consiste in questo: che il titolo redimibile si compra ad un prezzo inferiore al valore onde è rimborsato dallo Stato. Quindi non c'è che il solo incomodo di un nuovo impiego, di fronte al beneficio dell'aumento del capitale.

In questo l'onor. Majorana-Calatabiano deve certamente convenire...

LE ISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1890

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ma l'interesse che percepisce...

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Siano perpetui i titoli, o redimibili, l'interesse che se ne percepisce e che lo Stato paga è sempre lo stesso, non muta mai, lo dissi in principio; i titoli si comprano ad un prezzo inferiore al valore nominale; ma quando poi si estinguono se ne riceve una somma maggiore.

Questo, lo ripeto, non è un danno; soltanto c'è l'incomodo di un nuovo impiego del capitale. Ciò posto, dove sono i pericoli? Dove potrebbero essere?

Forse nei titoli garantiti dallo Stato?

Di titoli garantiti dallo Stato non ve ne sono che due, le obbligazioni per Roma e quelle per Napoli. Non ne abbiamo altri.

L'onor. Majorana-Calatabiano ricorderà, che all'una ed all'altra città, lo Stato, non solamente ha dato la garanzia, ma ha promesso di concorrere al pagamento del debito, e perciò esso è doppiamente interessato a che i due titoli non inviliscano.

Il prestito per Roma è di 150 milioni; quello per Napoli di 100. Ed all'uno ed all'altro concorrendosi in parte con denaro del pubblico erario, lo Stato è anch'esso interessato.

Dopo ciò, giova conchiudere, ripetendo quello che dissi un momento fa.

Per i titoli redimibili ed i titoli garantiti, l'opera pia non avrà che un solo incomodo, quello del nuovo impiego del capitale, quando verrà il giorno che all'opera pia sarà pagato. Questo incomodo però è compensato dal beneficio che se ne ricava per l'aumento del capitale istesso.

Ed ora non resta che trovare il modo perchè cotesti titoli siano custoditi, ed in conseguenza non avvengano sottrazioni. Ed a questo ha mirato l'Ufficio centrale con la sua proposta.

Per me, siccome ho accennato ieri, preferirei, per i corpi morali, che i titoli fossero nominativi.

Ma poichè siamo entrati nel concetto dei titoli al portatore, e così sin da principio era stato redatto l'articolo, non resta che la questione dell'interesse, la quale si risolve a favore dell'opera pia. Ciò posto, io mi adagio alla redazione dell'Ufficio centrale, e prego l'amico

Majorana di non voler insistere nella sua mozione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. La spiegazione che mi appresto a fornire, veramente la devo in modo personale all'onorevole ministro dell'interno.

Dico questo, perchè alimento la lusinga di non essermi spiegato male, e di essere stato inteso abbastanza dal Senato.

Io ho detto e sostengo, che lo Stato o una Società privata che fanno una emissione ad un saggio d'interesse minore rispetto al capitale emesso, non hanno altro modo di rivalersi dall'obbligo che assumono, anzi dalla certezza, di dovere rimborsare un soprapiù di capitale che dal prestito non ottengono, fuorchè quello di attribuire e pagare intanto un interesse minore agli acquirenti del titolo, interesse minore, beninteso, in confronto al valore nominale. Cento che si vende settanta, dà tre per cento; cento che si vende cento, dà cinque: questo è un esempio: ma la differenza del minore interesse tanto è più sensibile quanto più vicino è il rimborso, o viceversa.

Quello ch'io rilevo non implica un guadagno certo per l'emittente; implica un suo maggiore addebito, verso l'acquirente del titolo. Sostanzialmente nemmeno per l'emittente è una buona operazione.

Tanto ciò è vero che si è condannato sempre il sistema di fare l'emissione a saggio d'interesse apparentemente più basso di quello corrente: così si è sostenuto che sia meglio il sistema di emettere rondita al 10 per cento, quando del titolo nominalmente 5 per cento non si può che ottenere 50 di capitale. In tal modo la concessione è possibile senza danno dell'emittente e del possessore del titolo; mentre l'assumere un debito doppio in capitale è ostacolo insormontabile a qualsiasi conversione.

Ma perchè intanto, oltre delle emissioni al 5 per cento, si fanno le emissioni al 4 e 3 per cento?

Io non so se nell'aula in questo momento vi sieno degli ex-ministri delle finanze e del Tesoro, i quali amerei mi contradicessero ove si avvedessero che io non fossi nel vero. A me però riesce evidente che si è ricorso, e con

vari mezzi si ricorre, all'emissione di titoli il cui valore nominale resta molto lontano da quello corrente, appunto perchè si calcola che l'economia dell'interesse la quale immediatamente si raggiunge, non sia minore, riesca anzi maggiore, pel cumulo di tutti gli anni che precedono il rimborso, dell'onere del rimborso della quota di capitale non incassato; si crede insomma di assicurare un guadagno alla finanza.

E se questo non fosse, sarebbe un delitto per parte dello Stato l'emissione delle sue obbligazioni ferroviarie 3 per cento.

Come si giustificerebbe infatti, se ciò che mostra di credere l'Ufficio centrale, cui, sembra, acceda il signor ministro, l'obbligo di rimborsare gradualmente L. 500, quando non se ne ottengono che 260 o 280?

Si calcola che ove si facesse l'emissione al 5 per cento, pur pagando la stessa somma di interessi che col titolo 3 per cento, proporzionalmente si piglierebbe meno in capitale; d'altra parte, ripartendo in tutti gli anni l'estinzione del debito, si calcola che, con la differenza fra ciò che prontamente si guadagna in pagamento di minori interessi, e ciò che più tardi si dovrà perdere restituendo più che non si ricevette, si calcola, dico, che non si perderà nulla, si crede anzi che qualcosa si lucreerà.

Ora questo è vero, e nel dire ciò sono lontano dall'approvare il sistema nell'interesse dell'emittente il titolo; non ne espongo le ragioni perchè non ne è il momento. Però di cotesta verità la conseguenza propria è solo questa: che il possessore del titolo sorteggiabile non riceve la stessa quantità d'interesse che riceverebbe da un titolo comperato a valore intero, o quasi, dal consolidato per esempio; riceve del suo denaro che impiega prontamente, alquanto di meno, e questo meno, per tutta la serie di anni che intercede dall'acquisto all'estinzione del titolo, rappresenta la capitalizzazione di quella maggior somma che il possessore spera di conseguire al momento del rimborso.

Se il maggior capitale di rimborso si conseguisse a data certa, l'acquirente del titolo sostanzialmente farebbe una doppia operazione, avrebbe acquistato un titolo che in parte maggiore dà rendita che incassa, ed in parte minore rendita che si capitalizza; sarebbe compratore di un titolo avente un valore destinato

a crescere, il cui aumento però non gratuitamente conseguirebbe, ma mediante il virtuale investimento della parte di rendita che non incassa, ma resta presso il suo debitore. Così va spiegato il fatto che, cioè, essendo il capitale d'acquisto nominalmente di cinque, comperandosi per tre, e assommando, a distanza di 10, 20, 30 anni, a cinque, nei due di aumento l'acquirente deve trovare l'equivalente del minor frutto avuto dal suo capitale effettivo di tre.

Quando però certa non è la data del rimborso, si corre l'alea di perdere molto nelle quote d'interessi che non s'incassano, di non perdervi nulla, di guadagnarvi perfino, facendo confronto tra l'ammontare di quelle quote e loro interessi e il capital finale al tempo del rimborso. Ma questa è un'alea, lo riconosce il signor ministro; e se è alea, torno a chiedere: si addice ai corpi morali d'imbarcarsi nelle alea?

Dissi e ripeto di no, e non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Verremo ai voti, e voteremo comma per comma come desidera il senatore Majorana. Rileggo il primo comma:

« Le somme da investirsi dovranno essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato ».

Chi approva questo primo comma è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il secondo comma, come fu ultimamente proposto dall'Ufficio centrale è così concepito:

« Ove i titoli non siano nominativi dovranno essere depositati sì e come verrà determinato caso per caso dalla Giunta provinciale amministrativa ».

Chi approva questo secondo comma è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il terzo comma è il seguente:

« Le somme suddette potranno tuttavia con l'autorizzazione della Giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.

(Approvato).

Chi approva l'intero articolo 28 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ieri rimase pur sospesa la discussione dell'art. 35 il quale è del tenore seguente:

Art. 35.

Sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa:

- a) i bilanci preventivi;
- b) il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesorieri ed esattori;
- c) i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti o doni; salve le disposizioni della legge del 5 giugno 1850 relative alla capacità di acquistare dei corpi morali;
- d) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di 9 anni;
- e) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio;
- f) le deliberazioni che stabiliscono o modificano le piante organiche degli impiegati e i collocamenti a riposo con pensione;
- g) le deliberazioni relative al servizio di esazione o di tesoreria, ed alle cauzioni degli esattori o dei tesorieri;
- h) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in casi di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

A questo articolo fu presentato un emendamento dal signor senatore Riberi, per sostituire al paragrafo *d* il seguente: « Le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di tre anni ».

Un altro emendamento fu pure presentato dal senatore Puccioni, quello cioè di aggiungere in fine al paragrafo *f*: « e le liquidazioni delle pensioni ».

Senatore RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RIBERI. Dal momento che l'Ufficio centrale non è favorevole al mio emendamento, dichiaro che lo ritiro.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Ieri proposi un emendamento che mi pare fosse accettato dall'Ufficio centrale; ciò mi dà coraggio a proporre un

altro o quanto meno a chiedere uno schiarimento.

Pocanzi abbiamo stabilito che i titoli al portatore devono essere depositati in una cassa da destinarsi, caso per caso, dalle Giunte provinciali amministrative.

Ora io domando all'Ufficio centrale, se non crede opportuno di aggiungere alla lettera *e* dell'articolo in questione, una disposizione per la quale il proscioglimento di cotesti titoli depositati debba essere autorizzato dalle Giunte provinciali amministrative. Si potrebbe dire che nella lettera stessa si contemplano tutte le trasformazioni o diminuzioni di patrimonio, ma io non so veramente se il proscioglimento del deposito potrebbe giuridicamente considerarsi come una trasformazione o una diminuzione di patrimonio.

Il titolo è sempre un titolo al portatore ed è depositato, perchè si vuole impedirne la sottrazione; la Giunta non delibera altro che sul luogo dove il deposito deve essere fatto, e qui finisce la sua attribuzione.

A me parrebbe adunque opportuno aggiungere nell'articolo un inciso per il quale fosse stabilito che il deposito non può essere sciolto senza l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Se l'Ufficio centrale crede invece inutile quest'aggiunta e dichiara che dove si parla di trasformazione di patrimonio s'intenda anche riferirsi al proscioglimento del vincolo, non ho difficoltà ad accettare l'articolo; ma in ogni modo parmi opportuno chiarire questo dubbio.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale dichiaro innanzi tutto che accetto l'emendamento proposto ieri dall'onor. Puccioni consistente nell'aggiunta alla lettera delle parole « e a liquidazione di pensione » dopo le parole « collocazione a riposo ».

Anche nella liquidazione della pensione vi è qualche cosa che certamente eccede i limiti dell'ordinaria amministrazione, che può impegnare anche per un tempo notevole il patrimonio delle opere pie, e che può, sotto forma di ricognizione di debito, nascondere la concessione del favore.

Quanto al dubbio che lo stesso senatore Puccioni ha proposto intorno al punto se sia ne-

cessaria l'autorizzazione per ritirare dal deposito i titoli al portatore, parmi che nulla occorra di aggiungere al progetto.

A me pare che sotto due aspetti appaia necessaria, e sia dal progetto richiesta l'autorizzazione della Giunta provinciale per sciogliere il deposito.

Ritirare e tenere presso di sé titoli equivalenti a moneta, è porre in condizione di disporre del capitale, e quindi è atto eccedente l'amministrazione; e se occorre l'autorizzazione per fare il deposito diventa indispensabile per ritirarlo.

Quando poi il ritiro del deposito ha per iscopo un diverso impiego, la necessità dell'autorizzazione è letteralmente imposta quando è genericamente richiesta per la trasformazione dei capitali, come è a norma delle leggi civili richiesta per tramutare un titolo nominativo in un titolo al portatore.

Senonchè debbo fare una ulteriore proposta. Tenendo conto delle osservazioni fatte ieri dal senatore Gadda intorno al grande lavoro che incomberà alle Giunte provinciali amministrative, e del grande lavoro che verrebbe concentrato nel Ministero dell'interno per l'accettazione dei lasciti e doni, si è pensato di proporre che quando si tratti di lasciti e doni di patrimonio mobiliare e la somma non sia rilevante, non sia necessario fare intervenire un decreto reale e possa bastare un decreto del prefetto. Le nostre leggi trovano ad ogni passo di queste delegazioni fatte all'autorità del prefetto. E questo è uno dei casi nei quali conviene seguire questo esempio. Proporrei quindi che si aggiungesse all'art. 35 un capoverso così concepito:

« Quando i lasciti, o doni, riguardino beni mobili che non abbiano un valore superiore a L. 5000, l'autorizzazione preveduta dalla legge 5 giugno 1850 è di competenza del prefetto ».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale propone che all'ultimo capoverso dell'articolo sia fatta la seguente aggiunta:

« Quando i lasciti o doni riguardino beni mobili che non abbiano un valore superiore a lire 5000, l'autorizzazione preveduta dalla legge 5 giugno 1850 è di competenza del prefetto ».

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Appoggio la proposta di emendamento fatta a nome dell'Ufficio centrale, ma mi piace di far rilevare al Senato come questa lettera c, dell'art. 35 abbia indrodotto una rinnovazione di grandissima importanza, appetto alla legge sulle opere pie del 1862.

Mentre per questa legge si dava alla deputazione provinciale l'attribuzione di autorizzare l'accettazione di lasciti e doni senza distinzione sia di mobili, che di immobili, si richiedeva poi l'autorizzazione del Governo per l'accettazione dei soli lasciti e doni di immobili, restringendo così la portata generale della legge Sarda del 1850 sugli acquisti degli enti morali.

Pubblicato il Codice civile italiano del 1865, due articoli (935 e 1060) proclamarono in termini assoluti la necessità dell'autorizzazione del Governo per l'accettazione di liberalità, sia tra vivi sia per causa di morte a favore di enti morali, e senza distinzione di mobili od immobili.

Sorse allora una grave disputa, se cioè quella limitazione che era nella legge sulle opere pie del 1862, sussistesse tuttavia, o fosse stata abrogata dalla disposizione generale del Codice civile. Da una parte si diceva: che la disposizione speciale deroga a quella generale, e non viceversa, e che perciò la limitazione scritta nella legge del 1862 rimaneva come un privilegio concesso in favore delle opere pie. Si diceva che in ogni caso la deputazione provinciale doveva pur dare la sua autorizzazione, e che infine quando si tratti di mobili, non c'è veramente quella manomorta che spaventa, come nel caso degli stabili.

Ma dall'altra parte si rispondeva: non confondiamo l'autorizzazione amministrativa nell'interesse dell'ente morale, per integrare la capacità dei rappresentanti dell'ente, coll'autorizzazione governativa politica, che serve ad integrare la capacità non degli amministratori, ma dell'ente stesso per accettazione di liberalità, autorizzazione che deve avere riguardo all'interesse pubblico di rincontro all'interesse dell'ente gratificato, ed anche agli interessi della famiglia, perchè lo Stato non può permettere che, sia pure per opera di beneficenza, si lascino nella miseria prossimi congiunti del defunto che egli abbia ingiustamente dimenticati.

Si osservava inoltre che attualmente nei progressi economici la proprietà mobiliare ha ac-

quistato un'importanza anche maggiore dell'immobiliare; che se non ci sono per quella tutti i danni e i pericoli della manomorta come per gl'immobili, si può aver sempre un soverchio accumulo di capitali in un ente morale con pregiudizio dell'economia pubblica e privata. Si disse infine che nell'art. 932 del Codice civile sono richiamate le leggi speciali per le forme dell'accettazione non per la sostanza, non per vedere cioè se l'autorizzazione fosse necessaria o meno.

Bisogna notare, o signori, che l'amministrazione pubblica preferì l'interpretazione favorevole alle opere pie, quindi avveniva che si facevano delle domande per avere l'autorizzazione del Governo ad accettare lasciti e doni di effetti mobili, e il Governo rispondeva che non era necessaria.

Uno dei primi casi che diè luogo a contestazione fu per una donazione di valori ed effetti mobili fatta ad un'opera pia, a cui non si era data l'autorizzazione espressamente domandata al Governo, solo perchè era stata reputata non necessaria. Morì il donante, l'autorizzazione non avrebbe potuto più essere impartita efficacemente per render valida l'accettazione, e si promosse giudizio dagli eredi per la nullità della donazione.

Fu questa la prima volta che venne innanzi ai tribunali la questione, presentandosi sotto un aspetto assai delicato, poichè la opinione rigida avrebbe fatto dichiarare la nullità dell'atto per mancanza non imputabile all'opera pia. Sotto l'influenza di queste condizioni speciali di fatto prevalse la dottrina che quell'autorizzazione non fosse necessaria, restando ferma per le opere pie l'eccezione di favore contenuta nella legge del 1802.

E debbo confessare che io stesso dapprima fui propenso a quest'opinione, che più tardi ritrattai, ma che prevalse nella giurisprudenza fino agli ultimi tempi. Quindi nello stato attuale abbiamo non soltanto un equivoco da rimuovere, come diceva l'Ufficio centrale, ma bensì una giurisprudenza contraria da revocare col testo della legge.

Con l'emendamento non si tratta che di una questione di forma, si tratta cioè che per certe piccole somme la funzione del Governo sia delegata al prefetto. In questo caso il prefetto avrà l'obbligo di esaminare non quello stesso che

deve la Giunta provinciale amministrativa nell'interesse dell'opera pia, ma bensì le esigenze dell'interesse pubblico per l'aumento della manomorta, sia pure mobiliare, e gl'interessi della famiglia che fossero stati ingiustamente obliati.

Io mi affido che possa il compito essere soddisfatto bene, per valori non cospicui, anche dal prefetto, e quindi mentre accetto questo emendamento, fo di nuovo pubblicamente i miei elogi per l'innovazione introdotta dall'Ufficio centrale.

È un pensiero che espressi fin da quando fu presentato questo progetto di legge, e sono lieto che gli uomini eminenti dell'Ufficio centrale si sieno trovati d'accordo colle mie idee, dando loro l'autorità di tradursi in legge.

PRESIDENTE. Potremo venire ai voti.

Nessuno altro chiedendo la parola, porrò prima ai voti l'emendamento del Senatore Puccioni, accettato dall'Ufficio centrale, che consiste nell'aggiungere alla lettera *f* queste parole: « le liquidazioni delle pensioni. »

Chi approva quest'aggiunta è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'aggiunta fatta dall'Ufficio centrale all'articolo 35, accettata dal signor ministro.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 35 così emendato.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 36.

Quando la giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto, o in parte il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione.

(Approvato).

Art. 37.

Nessuno storno di fondi da capitolo a capitolo potrà farsi nei bilanci, senza la preventiva

autorizzazione della giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 38.

La giunta provinciale amministrativa, in occasione della revisione dei bilanci preventivi, deve curare che le istituzioni pubbliche di beneficenza riducano al necessario le spese di amministrazione e di personale.

Qualora occorra a quest'uopo una modificazione degli statuti, inviterà le amministrazioni a farne proposta.

(Approvato).

Art. 39.

La giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, può ordinare a spese dell'istituzione di beneficenza, quelle verifiche o perizie che crederà necessarie al suo controllo.

(Approvato).

Art. 40.

Un sommario delle deliberazioni della giunta provinciale amministrativa in materia di tutela sarà pubblicato nel bollettino della prefettura.

(Approvato).

Art. 41.

Salva la competenza giudiziaria ove siavi luogo, contro le deliberazioni della Giunta amministrativa emanate, a norma dell'art. 35 lett. b, in materia di conti consuntivi degli amministratori, dei tesoreri o degli esattori, è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.

Contro ogni altra deliberazione della Giunta provinciale amministrativa nelle altre materie di che nello stesso art. 35, quando non siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, è aperta la via al ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai ter-

mini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ª).

Ove il ricorso si riferisca a domanda di autorizzazione per stare in giudizio, si estende al merito ai termini dell'art. 25 della legge medesima.

PRESIDENTE. Il signor ministro dell'interno accetta la redazione dell'Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto perchè si tratta di semplice modificazione di frase che non cambia la sostanza.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 41 nel testo che ho letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 42:

Art. 42.

Quando una istituzione di beneficenza sia mantenuta col concorso dello Stato, le attribuzioni della Giunta amministrativa saranno esercitate dal ministro dell'interno, d'accordo col ministro competente; e dai decreti del ministro è dato ricorso ai termini dell'articolo precedente.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nell'art. 42 si propone dall'Ufficio centrale la soppressione del secondo paragrafo.

In verità, con la mole di affari che vanno a cadere sul ministro dell'interno, lasciare al medesimo la facoltà di delegare ai prefetti, mi pare che non sia un male.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. La ragione per la quale l'Ufficio centrale aveva proposto la soppressione di questa delegazione era questa, che vi sono delle istituzioni nelle quali c'è la competenza di diversi ministri e pareva che gli altri ministri non avessero nel prefetto una rappresentanza completa.

Ritenuto però che i prefetti rappresentano tutti i ministri e genericamente il Governo, l'Ufficio centrale non ha difficoltà ad accettare la ripristinazione di questo capoverso.

L'Ufficio centrale accetta adunque che sia ripristinata la dizione del secondo capoverso come era proposta nel progetto ministeriale.

Per conseguenza leggo questo capoverso :

« Anche di coteste attribuzioni il ministro dell'interno potrà far delegazione ai prefetti ».

Senatore PUCCIONI. « Di queste », non « di coteste ».

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Precisamente.

PRESIDENTE. Dunque si deve leggere di « queste » e non di « coteste » attribuzioni.

Pongo ai voti l'art. 42 composto dei due capoversi che ho letti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di due progetti di legge.

LACAVA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro delle poste e dei telegrafi.

LACAVA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge tostè approvati dall'altro ramo del Parlamento: il primo riguarda la « Proroga alla Compagnia Eastern Telegraph Limited delle concessioni riguardanti il mantenimento e l'esercizio delle linee telegrafiche sottomarine fra l'Italia e le isole di Malta, Corfù e Zante »; l'altro per « Spesa straordinaria per la costruzione in Roma di un edificio per l'Ufficio tecnico dei telegrafi ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di due progetti di legge.

L'uno per la proroga alla Compagnia « Eastern Telegraph Limited » delle concessioni riguardanti il mantenimento e l'esercizio delle linee telegrafiche sottomarine fra l'Italia e le isole di Malta, Corfù e Zante.

L'altro per spesa straordinaria per la costruzione in Roma di un edificio per l'ufficio tecnico dei telegrafi.

Il primo sarà trasmesso agli Uffici.

Il secondo parmi sia di competenza della Commissione permanente di finanze.

Quindi, se non vi sono obiezioni, quest'ultimo sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora dichiaro aperta la discussione sull'articolo 43 del progetto sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Ne do lettura.

V.

Della vigilanza e ingerenza governativa.

Art. 43.

Al ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrazione come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

Per ogni provincia sarà affidato ad un consigliere di prefettura lo speciale incarico di vigilare all'osservanza delle leggi in materia di pubblica beneficenza.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Gadda, il quale ha proposto a quest'articolo un emendamento del tenore seguente:

« Per ogni provincia la sorveglianza alla esecuzione delle disposizioni in materia di pubblica beneficenza, è affidata al prefetto che la eserciterà a mezzo di un consigliere di prefettura ».

Senatore GADDA. Il pensiero che mi ha guidato a proporre questo emendamento all'art. 43 credo che sia diviso dal Governo e dall'Ufficio centrale. Esso è per iscopo di mantenere integra l'autorità del prefetto nella provincia intorno ad un servizio pubblico tanto importante come quello della beneficenza.

La vigilanza delle istituzioni pubbliche di beneficenza deve essere nell'intera provincia esercitata dal prefetto. Orbene in questo articolo si dichiarerebbe che la vigilanza sarà affidata ad un consigliere di prefettura.

Da questa dizione, lasciata nella forma come ci viene presentata, sorge il dubbio che possa essere tolta la sorveglianza del prefetto, o menomata la di lui azione, creandosi quasi un servizio autonomo. Ciò, oltre al danno che produce la diminuzione delle attribuzioni nel capo della provincia, che porta sempre diminuzione d'autorità, crea l'evidente pericolo di aprire l'adito a discrepanze di vedute tra il prefetto ed il consigliere che dirige questo servizio.

E ciò tanto più in quanto che nell'articolo, parlandosi del Ministero dell'interno, sembrerebbe che la delegazione del consigliere nelle prefetture debba farsi dal Ministero dell'interno, il che se fosse, metterebbe il consigliere in una posizione quasi indipendente dal prefetto.

Questi inconvenienti, non sono sfuggiti all'Ufficio centrale, e nella relazione viene notato il pericolo suaccennato, ma la dizione dell'articolo non mi pare le elimini.

Ora io amerei che questo pericolo fosse tolta chiaramente, e quindi aveva proposto un emendamento a questo articolo.

Però ne ho parlato ora col signor relatore, il quale mi ha detto che non potrebbe accettare la formola com'è da me proposta.

Per non fare una discussione in una questione di forma, quando vi ha accordo nella sostanza, così, io sono disposto a modificare il mio emendamento nel modo seguente:

« Per ogni provincia sarà delegato dal prefetto, ecc. ».

Vorrei che questo concetto fosse ben chiaro, che fosse tolto il dubbio che la vigilanza possa essere tolta o diminuita all'azione superiore del prefetto.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato. Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Costa ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Come ha notato il nostro egregio collega senatore Gadda, siamo perfettamente d'accordo nel concetto; anzi l'emendamento che l'Ufficio centrale ha proposto è diretto precisamente a togliere gli

inconvenienti ai quali egli giustamente alludeva.

La delegazione di un consigliere di prefettura fatta dal ministro dell'interno per sorvegliare le opere pie, aveva tutta l'aria della creazione di speciale prefettura delle opere pie nel seno della prefettura della provincia; il che dava luogo a tali inconvenienti di cui non è neppure il caso di parlare, tanto sono evidenti.

A noi era parso che sopprimendo quell'inciso, « designato per decreto ministeriale » restasse unicamente questo concetto: che in ogni prefettura vi dovesse essere uno dei consiglieri al quale fosse specialmente affidato l'incarico di attendere all'azienda delle opere pie; il che non menomava certamente l'autorità del prefetto garantita dalla disposizione dell'art. 3 della legge comunale e provinciale, il quale stabilisce che il prefetto è il capo responsabile di tutti i servizi pubblici nella provincia.

Ad ogni modo, se dubbio vi è, si tolga pure; ed invece di mantenere l'articolo nella forma nella quale venne proposto, si dica: « Per ogni provincia, un consigliere di prefettura designato dal prefetto avrà lo speciale incarico di vigilare ecc. ».

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Mi sembra che la dizione proposta dall'Ufficio centrale risponda al mio desiderio.

Dubbio vi era, nonostante l'art. 3 della legge comunale, poichè poteva intendersi che l'attuale disposizione contenuta in una legge speciale, fosse una eccezione alla regola generale stabilita da quella legge organica.

Io quindi ritiro il mio emendamento ed accetto la nuova dizione proposta dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Il signor ministro la accetta?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Il senatore Gadda ritira il suo emendamento.

L'Ufficio centrale propone di modificare l'ultimo comma dell'art. 43 in questa forma:

« Per ogni provincia, un consigliere di prefettura designato dal prefetto, avrà lo speciale incarico di vigilare alla osservanza delle leggi in materia di pubblica beneficenza ».

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'Ufficio centrale propone la soppressione del secondo capoverso di questo articolo, che a me sembra innocente. Io non capisco il motivo pel quale si vuole sopprimerlo.

Senatore COSTA, *relatore*. Nel regolamento si potrà stabilire anche questo senza che occorra una speciale disposizione nella legge.

È stato per rendere sempre più evidente il concetto che non si tratta di fare un ufficio a sé che abbia delle attribuzioni speciali, ma soltanto di avere un funzionario nella prefettura, il quale, avendo questo speciale incarico, direi così, aggiunga la propria responsabilità a quella del prefetto che beninteso continua, per sua parte, ad averla intera.

Per cui io non insisto.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questa stessa spiegazione basta; per me, una volta che il regolamento può parlarne, è inutile che qui si ripeta.

PRESIDENTE. Rileggo il testo dell'art. 43.

Art. 43.

Al ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

Per ogni provincia un consigliere di prefettura designato dal prefetto avrà lo speciale incarico di vigilare all'osservanza delle leggi in materia di pubblica beneficenza.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 44.

Qualora la Giunta provinciale amministrativa o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'art. 38, il prefetto ne riferisce al ministro dell'interno, che provvede a norma della propria competenza.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'interno, accetta la redazione di questo articolo?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 44 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 45.

Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi degli istituti di beneficenza, quando un'amministrazione dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti della istituzione affidatale, ovvero pregiudichi gl'interessi della medesima, ne sarà provocato lo scioglimento con decreto reale, previo il parere della giunta provinciale amministrativa e del consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 45 come venne letto.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 46.

Se l'amministrazione disciolta è la congregazione di carità, la gestione temporanea spetta di diritto alla giunta municipale che potrà delegarla ad uno o più dei suoi membri.

Entro un bimestre dalla data del decreto di scioglimento il consiglio comunale procederà alla elezione della nuova congregazione.

Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvederà alla nomina di un com-

missario, che avrà l'incarico della gestione temporanea per non più di tre mesi.

L'indennità del commissario è a carico del comune, salvo rivalsa contro chi di ragione.

PRESIDENTE. A questo articolo il signor senatore Griffini propone un emendamento che consisterebbe nel sopprimere l'ultimo comma.

L'onor. senatore Griffini ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Avendo fondata ragione di credere che il mio emendamento non sarebbe accolto, dichiaro di ritirarlo.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Il senatore Griffini rinunciando alla soppressione di questo capoverso, mi sento in dovere di chiedere alcune spiegazioni perchè non vorrei che quest'ultimo capoverso dell'art. 46 fosse una sorgente di arbitrio; non vorrei che potesse una giunta municipale promuovere arbitrariamente azioni in risarcimento di danni. Ad ogni modo mi pare che sia abbastanza importante la questione per avere dal signor ministro almeno una assicurazione; e cioè che nel regolamento abbia a trattarsi la cosa ben chiaramente, perchè sia escluso qualunque arbitrio da parte delle giunte municipali.

« L'indennità del commissario è a carico del comune, salvo rivalsa contro chi di ragione ».

Quali sono le guarentigie che assicurino gli amministratori contro atti partigiani o malevoli?

Senatore COSTA, relatore. La legge.

Senatore DI SAMBUY. Insisto perchè il regolamento sia ben chiaro su quest'oggetto.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il codice civile.

Senatore DI SAMBUY. Ad ogni modo io ho chiesto di parlare solo per essere rassicurato che non vi sia qui un incentivo qualunque ad arbitrio, ed aspetto la risposta dalla cortesia del ministro.

Senatore COSTA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, relatore. Le osservazioni che fa il nostro collega Di Sambuy possono riguardare la sostanza del diritto e la forma. La questione di sostanza è diretta a risolvere se vi possano essere dei casi in cui vi sia diritto di

rivalsa contro l'amministratore e da qual legge questo diritto risulti.

A questo dubbio rispondono due argomenti. Il primo è che, se non vi fosse altrove, il precepto di risarcire il danno derivato dal fatto dell'uomo risulterebbe dall'art. 1151 del Codice civile. Il secondo è che anche in questa legge si determinano i casi nei quali gli amministratori sono responsabili di certi fatti, e chi è giudice di questa responsabilità (art. 29).

Ora viene la questione di forma.

Davanti a quali tribunali si eserciterà questo diritto?

È un diritto; dunque non si può esercitare che davanti ai tribunali ordinari. E ciò risulta non soltanto dai principi generali di diritto, ma anche da uno degli articoli che abbiamo testè votato, e cioè l'art. 30 dove si dice: « Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari ».

Per cui tutto è completamente determinato e stabilito.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa redazione dell'Ufficio centrale?

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento del senatore Griffini, pongo ai voti l'articolo 46 nel testo che ho testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 47.

Quando un'istituzione di beneficenza interessi più provincie o più comuni, potrà, nei casi contemplati dall'art. 45, per decreto reale, udite le giunte provinciali amministrative e il consiglio di Stato, essere nominato un commissario che ne assumerà la gestione temporanea; per non più di sei mesi se l'istituzione interessi una sola provincia o i comuni di una sola provincia, e per non più di un anno se interessi più provincie o i comuni di diverse provincie.

L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo le rivalse verso chi di diritto.

PRESIDENTE. Signor relatore, non le pare che la redazione dell'articolo, dove dice: « nei casi contemplati dall'art. 45 per decreto reale, udite le giunte provinciali amministrative e il consiglio di Stato, essere nominato, ecc. » potrebbe modificarsi così: « essere nominato per decreto reale, ecc. »?

Senatore COSTA, *relatore*. Sì. Noi non abbiamo toccato la forma di questo articolo, perchè altrimenti avremmo dovuto toccare tutta la legge.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora pongo ai voti l'art. 47, modificato come dissi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 48.

Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di beneficenza la gestione temporanea spetta di diritto alla congregazione di carità, sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria.

Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro 6 mesi.

(Approvato).

Art. 49.

Quando l'amministrazione di una istituzione pubblica di beneficenza, nonostante gli eccitamenti dell'autorità superiore, non si presti a compiere un atto reso obbligatorio dalla legge o dal regolamento, l'autorità politica potrà ordinarne la esecuzione per mezzo di un delegato speciale.

Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità che possa essere dovuta dagli amministratori si provvederà ai termini degli art. 29 e 30.

PRESIDENTE. Accetta l'onor. ministro la redazione dell'Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 49, nei termini che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 50.

La fondazione di nuove Istituzioni pubbliche di beneficenza con amministrazione propria è fatta con decreto reale, previo parere del consiglio comunale, e del consiglio provinciale se concernano più comuni o l'intera provincia, e del consiglio di Stato.

Nella domanda o proposta di fondazione, dovrà dimostrarsi con quali mezzi s'intende di adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere in avvenire.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sambuy.

Senatore DI SAMBUY. Io mi era promesso di non presentare nessun emendamento all'importante legge che si discute, non foss'altro per deferenza all'Ufficio centrale, il quale tutti sappiamo come abbia coscienziosamente lavorato per portarci un lavoro prudentemente studiato in ogni sua parte.

Ma ciò non toglie che io senta il dovere di esporre qualche mia osservazione in quei punti più salienti, là dove scorgo delle difficoltà nella pratica esecuzione della legge; difficoltà e dubbi che mi costringono a tenerne parola al Senato.

La modificazione introdotta dall'Ufficio centrale al testo ministeriale, non mi tranquillizza in nessun modo.

Io credo siasi fatto solo questione di parole o per meglio dire di redazione in merito all'art. 50, ma che nel fatto l'articolo com'era espresso e come ora sarebbe redatto possa esser causa di gravissimi danni alla beneficenza.

Per spiegarmi subito ed esser ben chiaro, dovrei dire che questa legge, ed essenzialmente quest'articolo, sono stati fatti con intendimento savissimo di buon legislatore, ma di legislatore che non abbia la coscienza di quello che sia il meraviglioso svolgimento della carità pubblica.

Dice l'articolo: « Nella domanda o proposta di fondazione, dovrà dimostrarsi con quali mezzi s'intende adempiere allo scopo ».

Basterà all'onor. ministro dell'interno (che con precedente articolo ha la suprema ingerenza e sorveglianza della beneficenza) del

Regno) che gli si dica nella domanda di costituzione in ente morale, poichè l'articolo in discussione corrisponde ad un riconoscimento di ente morale, che provvederà la carità pubblica? Gli è sufficiente questa dimostrazione di mezzi?

Potrebbe darsi che il ministro dell'interno non avesse sufficiente fede nella carità pubblica e pretendesse più sicure *dimostrazioni* del come si possano mantenere gli impegni moralmente assunti.

Ora, signori miei, rivolgiamo uno sguardo al passato ed osserviamo come si è esercitata la carità pubblica in molte opere pie le quali hanno operato meravigliosi prodigi, veri miracoli, ma che non potrebbero essere legalmente costituite ai termini di quest'articolo.

Ve lo domando, persuaso qual sono che in ogni parte d'Italia in ogni sua provincia si avvera quanto io affermo, l'esistenza cioè di ricoveri, ospedali, fondati non si sa come, sussistenti senza fondi, svolgendosi mercè la carità e la libertà. Sono fatti che meritano tutta la vostra attenzione.

Ne citerò, se volete, fra quanti conosco più da vicino. Havvi qualcuno che ignori l'esistenza del Cottolengo a Torino?

Il Cottolengo ha bensì avuto dei lasciti nei testamenti di molte pie persone le quali beneficiarono l'istituzione miracolosa che si chiama la *Casa della piccola provvidenza*.

Possiede ora un piccolo capitale, ma quando si è istituita non possedeva nulla, e quanto possiede ora non basterebbe a sfamare il decimo forse della sua popolazione.

Non sono meno di 4500 i disgraziati i quali trovano ricovero, pane e cura in quella miracolosa istituzione.

A termini di questo articolo volete voi sciogliere il Cottolengo?

In che modo volete pretendere *la dimostrazione dei mezzi* mentre quelli di cui può disporre sono lontanissimi dal bastare allo scopo che si prefigge? Vive di carità ed è la più splendida e santa manifestazione della carità che si possa immaginare.

Orbene, crede il Governo, crede l'Ufficio centrale che non ci sia un pericolo nel votare questo articolo? Io lo temo.

Non propongo nulla, ma voglio sperare che le mie brevissime osservazioni sieno tenute in qualche conto, perchè, se non temessi di far

perdere tempo al Senato potrei citare molti altri istituti, forse meno importanti, ma da tenersi ugualmente in altissima considerazione.

L'articolo che si discute, non deve un solo istante metterne in pericolo la esistenza.

Domando quindi soltanto che si sospenda la votazione dell'articolo e che Governo ed Ufficio centrale vedano in che modo debba essere formulato, affinchè non si arrechi un danno immenso ai poveri e una iattura diretta ai più importanti istituti di vera carità.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'art. 25 della legge attuale dà diritto alla costituzione di opere di carità per mezzo di sottoscrizioni od associazioni volontarie.

Non credo che l'articolo che discutiamo escluda che si possano negli stessi modi istituire nuove opere pie. Certamente un'indagine deve essere fatta, e non si può al primo venuto dare l'autorizzazione, nè si può riconoscere un ente morale e permettere che viva, se i nomi di coloro che chiedono la nuova istituzione non diano garanzia sufficiente, e non ci sia la certezza, o almeno la grande probabilità, che il nuovo istituto possa esistere e funzionare.

L'art. 25 della legge attuale dà cotesta facoltà, e permette il decreto reale, lasciando al Governo il diritto di esaminare se si può o no, o se si deve, dare l'autorizzazione.

È una questione di prudenza, onor. Di Sambuy...

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... e ripeto oggi quello che dissi l'altro giorno: il prudente arbitrio in questi casi impone doveri che non possono essere disgiunti dai dettami della ragione e della giustizia.

Si immagini che il senatore Di Sambuy si metta alla testa di un'opera di beneficenza.

Il suo nome sarà una garanzia per aver fede in quello che è da lui proposto e promesso. Ma certamente il Governo non potrà concedere il decreto reale quando una domanda di questo genere sia presentata da un individuo che non offra guarentigia sufficiente col suo nome, con la sua operosità, con la sua autorità, con quell'abilità che basta a provare ch'egli valga a

trovare tanto da dare vita alla progettata istituzione. Non si può alla cieca permettere, che l'ente morale sia riconosciuto agli effetti della sua istituzione, e per esercitare quei diritti civili che per legge sono concessi a tutti i corpi morali e di cui parla l'art. 2 del Codice civile.

Quindi è tutta questione di prudenza.

Se l'onor. Di Sambuy potesse determinare delle norme precise che valessero a legare il Governo e coloro che volessero chiedere la fondazione di un istituto pio, lo comprenderei, ma ciò non puossi allo stato della legislazione. Ritorniamo da capo alla opinione dell'onorevole Lampertico, il quale desidera una legge speciale che determini le condizioni di esistenza di ogni corpo morale.

Io dissi l'altro giorno che il concetto era buono, ma che la mancanza della legge non è stata d'impedimento alla fondazione di tutte le opere pie esistenti; e non è avvenuto mai che il Governo per mero capriccio si sia negato a riconoscere il nuovo istituto, quando ha trovato gli elementi costitutivi del medesimo, e tutte le ragioni che ne assicurassero l'esistenza. Di guisa che io non avrei se non a chiedere all'onor. senatore Di Sambuy di accettare l'articolo come è redatto, e di aver fede che con esso articolo, come con quello della legge del 1862, il quale a un dipresso è lo stesso, si può fare del bene.

Ripeto, nell'art. 25 della legge in vigore era espresso il concetto dell'onor. Di Sambuy, e pericoli non ce ne furono, e pregiudizi non ne abbiamo risentiti.

Senatore FERRARIS. Chiedo di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Puccioni.

Senatore PUCCIONI. Io credo che una sostanziale differenza fra le osservazioni fatte dall'onorevole mio amico Di Sambuy e le repliche del signor ministro dell'interno non vi sia, o credo che piuttosto che questione di sostanza, si tratti qui di questione di forma.

Riconosciamo tutti che il giudizio sopra la convenienza di creare un nuovo ente morale debba spettare al Governo.

Forse la forma adoperata nell'articolo tanto del progetto ministeriale, quanto dell'Ufficio centrale, è eccessiva.

Nel progetto ministeriale si diceva che si deve

provare che si hanno i mezzi per adempiere al fine del nuovo ente. Nel progetto dell'Ufficio centrale si attenua la dizione, richiedendo che si debba *dimostrare* che quei mezzi non mancano. Ora io penso che trattandosi di materia rimessa al prudente arbitrio del ministro, sentiti il Consiglio comunale ed il Consiglio di Stato, sarebbe conveniente che al verbo *dimostrare* si sostituisse l'altra di *indicare*, che è di un significato meno reciso.

Con questo emendamento, a mio avviso, molte fra le obiezioni dell'onor. Di Sambuy andrebbero eliminate, e penso che l'onor. ministro potrebbe accettare la formola da me suggerita, la quale non obbliga ad una prova o ad una dimostrazione completa, ma lascia intiero l'arbitrio al ministro stesso, arbitrio che deve essere frenato naturalmente dal parere del Consiglio comunale e del Consiglio di Stato. Quindi propongo di sostituire la parola *indicare* all'altra *dimostrare*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Ferraris.

Senatore FERRARIS. Non vorrei complicare una questione che pare avviarsi ad essere molto semplificata, ma conoscendo, od almeno, avendo un concetto abbastanza preciso della istituzione, alla quale si allude, mi permetto di presentare al Senato, ma soprattutto all'onor. Presidente del Consiglio, le seguenti osservazioni.

L'art. 25 della legge attuale ha una disposizione eccezionale, che d'altronde è giustissima, la quale sarebbe riprodotta fino a un certo punto con la modificazione che l'Ufficio centrale ha introdotto, ma non supplisce interamente alla prescrizione di detto art. 25.

Quell'articolo dice che allorchè si fonda una istituzione, finchè è vivo il fondatore, siccome quegli che ha conferito tutto ciò che era necessario per dar vita all'istituzione, niente di più naturale che si lasci a lui piena balia di fare quello che crede.

Quindi l'art. 25 soggiunge che il fondatore durante la sua vita può essere esente dalla osservanza delle prescrizioni di questa legge.

Veniamo al caso pratico.

Vi sono istituzioni, le quali sono state assoggettate a tutte le prescrizioni della legge del 1862, ma una principalissima e che viene rafforzata dalla legge attuale, è quella appunto che per speciali intrinseche condizioni dell'istituto

non si può eseguire, cioè il presentare un bilancio preventivo ed uno consuntivo documentato.

È una istituzione che non somiglia, anzi si differenzia da ogni altra, dovuta ad un pensiero del quale si sono fatti tanti elogi, e che tutto affida alla provvidenza di Dio. Sarà bene, sarà male, il fatto è che questa istituzione sorta da poco in una casa privata, viene ora a ricoverare 4500 persone, e notate bene, di quelle che sono reiette da tutti gli altri istituti.

Se la legge si dovesse eseguire nella prescrizione di dover presentare il bilancio preventivo e consuntivo, quella istituzione non potrebbe ulteriormente governarsi.

Ed io mi valgo anche di una reminiscenza. Il fondatore era già morto, vivevano però taluni fra quelli che lo avevano coadiuvato nell'opera benefica. In allora si venne alla estensione benigna dell'art. 25, a considerare, cioè, quelli che erano antichi collaboratori, come fondatori; quindi emanò un decreto nel regio 1869, col quale si prolungava l'applicazione dell'art. 25, e così l'esenzione dalla osservanza di tutte le regole finchè fosse vivo uno di questi fondatori. Ora ne rimane in vita uno solo, il quale certo non è più giovine; Dio gli dia lunga vita, ma che cosa avverrebbe alla sua morte?

Che tutto ricaderebbe nelle disposizioni del dritto comune.

Io so che le autorità locali hanno fatto e fanno tutto il possibile per conciliare le disposizioni eseguibili della legge del 1862 colla speciale condizione di quell'istituto.

Però la modificazione colla quale si dicesse che invece di *dimostrare o provare*, si dovesse soltanto *indicare*, i mezzi, anche colla riserva dell'ulteriore svolgimento non suffragherebbe sufficientemente; renderebbe bensì possibile il riconoscimento di un nuovo istituto in corpo morale; ma, nel caso nostro, questo già vi è, ed anche ammesso nell'istituto che esiste, o in altro, che si venisse a fondere, non esonerebbe l'amministrazione nè del vecchio nè di un nuovo collegio dalla osservanza di tutte le altre disposizioni di legge.

Non credo si debba fare una legge per ogni caso particolare, sia pure degnissimo della massima considerazione; ma confido che le dichiarazioni che si sono fatte faranno guida al Presidente del Consiglio che soprintende a questa

parte importantissima della pubblica amministrazione, ed a tutti coloro i quali si vorranno persuadere della necessità di temperamenti adatti alla specialissima natura di questa istituzione, e che si condurranno in modo di farla vivere piuttosto che crearle qualche ostacolo che ne minacciasse o ne turbasse la vita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Sambuy.

Senatore DI SAMBUY. Comincio dal dichiarare che non insisto per la sospensiva che ho chiesta all'Ufficio centrale. Sono anzi lieto di poter aggiungere che non solo la proposta fatta dal mio amico senatore Puccioni mi pare opportuna, ma per le dichiarazioni del ministro dell'interno, io mi debbo dichiarare soddi sfatto.

Ha ragione il senatore Ferraris quando dice che non si possono contemplare in una simile legge dei casi specialissimi come quello che ho citato. Egli vorrà però ammettere la convenienza di mutare la parola « dimostrarsi » in quella di « indicare ». La espressione riesce così evidentemente più esatta perchè in un preventivo si può indicare la carità come fonte inesauribile chiamata a riempire la cassa esausta di un istituto di beneficenza, ma non si può preventivamente dimostrare che la carità verrà a compiere questo ufficio.

Ma io mi arresto e ringrazio specialmente l'onorevole ministro dell'interno delle dichiarazioni fatte. Quando egli mi dice che qui appunto è questione « del prudente arbitrio che impone dei doveri », io debbo capire quali sono in questo caso i doveri del ministro dell'interno, e quando mi aggiunge ancora che se queste istituzioni miracolose e cotanto benefiche hanno potuto vivere sotto il regime della legge antica malgrado l'articolo da lui citato, debbo convincermi che potranno altresì vivere malgrado la legge attuale, per cui prendo atto delle sue dichiarazioni ed al prudente arbitrio interamente mi affido.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale dichiaro di non avere alcuna difficoltà ad accettare la sostituzione della parola « indicarsi » alla parola « dimostrarsi ».

Dico di più che noi avevamo usato questa parola « dimostrarsi » precisamente nel senso

indicato dal proponente l'emendamento: può essere che abbiamo errato nella ragione filologica; ma nel concetto siamo perfettamente d'accordo.

A tutto quanto è stato detto poi non c'è che da aggiungere un'altra considerazione, la quale rassicurerà vieppiù il nostro collega Di Sambuy.

È vero che nel progetto che discutiamo non è più ripetuta quella parte dell'art. 25 la quale prevede le istituzioni mantenute colle sottoscrizioni volontarie; ma se non è preveduta in quella forma, è preveduta in un'altra, nell'articolo 59 di questo progetto; nel quale si propone di concedere agli istituti mantenuti principalmente col mezzo di sottoscrizioni od oblazioni volontarie, un trattamento di favore, esonerandoli dal concentramento nella congregazione di carità.

È chiaro quindi che la legge presuppone la esistenza di questa specie di opere pie; e se si pongono in relazione l'ultimo capoverso dell'art. 59 coll'ultima parte dell'art. 50, non può esservi dubbio che fra quei mezzi i quali possono essere considerati sufficienti per concedere la ricognizione legale di un ente debbano annoverarsi anche le sottoscrizioni volontarie.

E aggiungo di più: che l'Ufficio centrale, appunto per rendere anche più evidente questo concetto, ha modificato il progetto ministeriale aggiungendo che i mezzi possano essere apprezzati, tenendo conto dello svolgimento che possono ricevere collo svolgersi dell'istituzione; permettendo con questa frase di comprendere anche i mezzi eventuali sui quali si può far conto secondo il valore morale che possono avere a norma degli statuti.

Su questo punto dunque siamo d'accordo: ma ora occorre accontentare un altro collega, il senatore Lampertico; il quale nel discorso pronunciato durante la discussione generale parlò della necessità di disciplinare il ricorso contro il provvedimento che nega o autorizza la ricognizione legale dell'ente morale.

Siccome io credo che su questo punto non possa esservi dissenso, mi astengo dal ripetere i termini della questione che il nostro collega ha egregiamente esposti. Mi limito a dichiarare: che secondo il diritto comune, contro questi provvedimenti che negano o autorizzano

la ricognizione legale, che negano o autorizzano l'accettazione di lasciti o doni, oltre il ricorso in via amministrativa, sarebbe ammesso il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato, per semplice titolo d'illegittimità.

Ma siccome è evidente che in questa materia la parte più importante si riferisce alla notissima questione della facoltà di limitare il lascito o la donazione e di sottoporlo a limiti o condizioni, e questa questione, riferendosi al merito, rimarrebbe priva, secondo il diritto comune amministrativo, della garanzia del ricorso, l'Ufficio centrale, dopo d'aver attentamente esaminato la questione, per porre questa disposizione in armonia con tutte le altre del progetto, proporrebbe di aggiungere all'art. 50 questo capoverso:

« Il ricorso contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza o l'accettazione di lasciti o doni si estende al merito a norma dell'art. 25 della legge 2 giugno 1889 ».

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Anche in questa parte non posso che essere tenuto all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale il quale ha espresso efficacemente il mio pensiero. Nello stato in cui siamo oggi del diritto comune, ed in mancanza di una legge, di cui godo che anche l'onorevole ministro dell'interno abbia riconosciuto l'importanza, non si può desiderare di più.

PRESIDENTE. Il signor ministro dell'interno accetta la proposta fatta dall'Ufficio centrale?

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Accetto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola verremo ai voti.

Rileggo intanto i due primi comma.

Art. 50.

La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza con amministrazione propria è fatta con decreto reale, previo parere del consiglio comunale, e del consiglio provinciale se concernano più comuni o l'intera provincia, e del Consiglio di Stato.

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1890

Nella domanda o proposta di fondazione dovrà indicarsi con quali mezzi s'intende di adempiere allo scopo, tenuto conto dello svotgimento che l'istituzione possa ricevere in avvenire.

Pongo ai voti questa prima parte dell'art. 50;

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Poi viene l'aggiunta,

« Il ricorso contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni di pubblica beneficenza o l'accettazione di lasciti o doni, si estende al merito a norma dell'art. 25 della legge 2 giugno 1889, n. 1161, serie 3^a ».

Pongo ai voti questa aggiunta dell'Ufficio centrale, accettata dall'onorevole ministro dell'interno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva il complesso dell'art. 50 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 51.

L'autorità politica del circondario può sospendere, entro quindici giorni dalla data della comunicazione fattane ai termini del capoverso dell'art. 33, la esecuzione delle deliberazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza che reputi contrarie alla legge.

Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, può annullarle entro quindici giorni dalla data della sospensione.

Trascorsi questi termini senza che la sospensione o l'annullamento abbiano avuto luogo la deliberazione diviene esecutiva, salve le nullità di diritto.

Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni prese d'urgenza, quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiara che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

PRESIDENTE. Io credo che alla linea quarta di questo articolo si debba leggere: « la esecuzione delle deliberazioni delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza », ecc.

Senatore COSTA, *relatore*. Diciamo pure così; aumenteremo un altro genitivo; tanto in questa legge, ci è già la persecuzione dei genitivi... (Si ride).

PRESIDENTE. Sta bene; allora si dirà: « delle deliberazioni delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti questo articolo 51.

(Approvato).

Art. 52.

I prefetti di propria iniziativa o sulla domanda dell'autorità comunale, possono ordinare in ogni tempo la ispezione degli uffici e degli atti amministrativi della congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza, e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.

L'autorità politica del circondario può, nelle stesse condizioni, ordinare la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa redazione?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 52.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

VI.

Delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni nel fine.

Art. 53.

Sono concentrate nella congregazione di carità le istituzioni elemosiniere.

Dovranno pure essere amministrati dalla congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per le elemosine che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentrazione.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor senatore Gadda ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Io mi permetto di fare alcune osservazioni su questo capitolo sesto « delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni nel fine ».

Io accetto il principio che si possa procedere alla riforma delle istituzioni di beneficenza, anzi lo ritengo un diritto che non è nemmeno discutibile.

Le opere pie devono riformarsi in corrispondenza alle modificazioni della società civile, per tener dietro al progresso della società ed al variare dei bisogni pubblici. Quindi le disposizioni che disciplinano lo svolgersi delle riforme non solo si possono accogliere, ma sono necessarie.

Noi però, nel determinare il procedimento esecutivo, dobbiamo studiarlo in base alla natura speciale delle istituzioni di beneficenza.

Le istituzioni di beneficenza, forse anche negli altri Stati, ma certamente in Italia, hanno capitali differenze da luogo a luogo.

Sono differenze che corrispondono al variare dei bisogni, alle consuetudini diverse da paese a paese, prodotte dal diverso clima e principalmente dalle differenti legislazioni che vigevano nei vari Stati in cui era divisa l'Italia. Queste hanno creato delle consuetudini che sono dei quasi diritti.

Ora, col decidere di queste riforme della beneficenza, mi parrebbe molto opportuno che si stabilisse un procedimento il quale desse modo di secondare le diverse forme con cui si esplica la beneficenza, e ciò si conseguirebbe col fare che l'iniziativa delle riforme si limitasse nelle autorità locali, e non oltrepassasse la provincia.

Il progetto di legge attribuisce al Ministero la iniziativa della riforma quando non è presa dagli istituti locali.

A me pare che sia pericoloso questo accentramento nel Ministero non già perchè il Ministero possa portarvi la passione, nè possa subordinare la decisione ad un concetto che non sia teoricamente buono, e non miri colla riforma che si propone a favorire il povero, ma perchè il Ministero stando al centro dello Stato, assorbito dalle cure generali, non può conoscere e valutare le differenze dei bisogni,

che hanno un carattere ed una impronta locale e che non si possono notare che da vicino.

Le notizie che pervengono per il canale burocratico si fanno per vie uniformi e giungono al Ministero dopo che hanno perduto il loro colore naturale.

Desidererei quindi che si portasse in questo servizio un vero principio decentratore e vorrei che le istituzioni di beneficenza, venissero regolate ed all'occorrenza riformate a seconda dei bisogni e delle condizioni che le investono.

A questo fine darei la iniziativa per le riforme all'amministrazione dell'istituzione stessa come stabilisce il progetto, e darei l'iniziativa al consiglio comunale o provinciale, secondo trattasi di istituzione comunale o provinciale, ma nel caso che questi enti morali non prendano l'iniziativa per una riforma, che si creda opportuna, questa la attribuirei alla giunta provinciale.

Questa esercitando la tutela si trova alla portata di conoscere i bisogni e i difetti di una istituzione di beneficenza. Presieduta dal prefetto può rappresentare anche il pensiero del Governo, il quale non può essere lasciato estraneo allo svolgersi delle riforme.

Con tale procedimento si avrebbero i vantaggi che il progetto di legge si propone, e si eviterebbe nel tempo stesso il pericolo a cui esponebbe l'iniziativa data al Governo.

Sono certo che di questa questione, non fu ommesso lo studio dall'Ufficio centrale.

Forse si è trattenuto dal prorogare un procedimento che varrebbe a decentrare un servizio importante, il che sarebbe opportuno, anche come un esempio, come un principio di quell'ordinamento amministrativo che è nei voti del paese; forse, dico, l'Ufficio centrale fu trattenuto dal fare tale proposta, perchè ha visto il pericolo che le riforme occorrenti alla beneficenza venissero di troppo ritardate. L'apatia tanto generale, i vizi di abitudine inveterate, i riguardi personali, gli intrighi forse, potrebbero opporre tale resistenza che il diritto d'iniziativa cadrebbe inoperoso.

Ma contro questo pericolo vi è un rimedio naturale e assai potente, nella libertà che ha la pubblica opinione di manifestarsi.

L'istituzione è soggetta a questo giudice inesorabile dell'opinione pubblica, ed a me pare

che questo scuoterà l'inerzia delle amministrazioni, ed esigerà quella riforma che sia realmente additata dalle necessità del povero.

In tanti casi noi abbiamo veduto che il pubblico interviene, e la iniziativa che persone interessate, o istituzioni inerti trascuravano di prendere, viene segnalata ed imposta.

Di più nel mio concetto questo rimedio vi è nella Giunta provinciale presieduta dal prefetto, perchè essa dovrebbe esercitare un'iniziativa, che emergesse opportuna e, come autorità tutoria, avendo la cognizione esatta delle istituzioni, può con giudizio imparziale far conoscere le modificazioni che credono necessarie od utili. Non avrei quindi alcun timore che decentrando il procedimento di riforma, lo si arrestasse e rendesse inefficace.

Nella proposta che esprimo si può vedere un altro pericolo: il pericolo opposto a quello ora esaminato.

Si può temere che cadute le amministrazioni locali in mani inesperte, ed in persone di principi esaltati, il che può verificarsi col suffragio amministrativo allargato, si abbiano ad avvenire riforme insensate o pericolose.

Vi può essere un Consiglio comunale che non abbia principi retti di giustizia.

Ma contro questo pericolo sta l'intervento governativo che può negare esecuzione alla riforma malamente iniziata, rifiutando il decreto che vi deve dare attuazione. Perchè io vorrei che l'attuazione fosse sempre riservata al decreto reale, volendo soltanto negare al Governo la iniziativa, ma non la decretazione della riforma.

A me pare quindi che si dovrebbe nella riforma della beneficenza accogliere il decentramento della iniziativa che non presenta pericoli.

Il Governo centrale, e lo abbiamo visto anche nelle inchieste, non è in grado di vedere chiaramente i bisogni, e i vizi delle istituzioni lontane da lui, e di bene giudicarne le amministrazioni.

Dalla relazione dell'inchiesta si può dedurre con fondamento che molti abusi si sono infiltrati nelle amministrazioni, e molti danni sono derivati alla beneficenza, perchè il Governo non si trovò in grado di vedere bene e in tempo le vere condizioni locali.

D'altra parte io comprendo il desiderio dell'onor. ministro che ha presentato il progetto.

Egli, sentendo la necessità delle riforme, ha paura che non si eseguano se non vi è il suo intervento diretto, e quindi ha riservato al Governo l'iniziativa di quelle riforme che non fosse presa dagli enti locali.

Ma io mi sono convinto, e ho dimostrato le ragioni di questa convinzione, che questo grande pericolo non v'è; e d'altronde quello che dobbiamo principalmente desiderare e volere si è di riformare, ma di riformare bene.

Se non procederemo colla maggiore sollecitudine, commetteremo però errori meno gravi e raggiungeremo il fine. Mi pare proprio impossibile che una riforma veramente necessaria, utile, opportuna, si possa impedire, a fronte del bisogno e del desiderio pubblico.

Più presto o più tardi si dovrà certo attuare.

Il Governo, agendo poi di propria iniziativa, corre un altro pericolo, che mi par grave e che il Senato forse non dovrebbe lasciar sfuggire alla propria considerazione.

L'iniziativa del Governo dà necessariamente alla riforma un carattere politico. Oggi l'amministrazione dello Stato è affidata ad un partito, domani ad un altro, quindi parmi che questo pericolo dell'insinuazione della politica nell'amministrazione della beneficenza sia più grave d'ogni altro, e noi dobbiamo evitarlo per comporre una riforma che abbia tutta la serenità della giustizia.

Tutto il paese deve essere persuaso che non si agisce per passione, che le riforme si fanno per l'interesse del povero e non mai per passione politica.

Per questa considerazione non vorrei accettata tale iniziativa nel Governo.

D'altronde è anche della convenienza governativa il non esercitare tale iniziativa, perchè essendo le istituzioni pubbliche di beneficenza così diverse l'une dall'altre, il Governo dovrebbe facendo da sé, prendere disposizioni conformi, per non avere l'apparenza di parzialità, ed evidentemente ne deriverà che colla stessa disposizione in un luogo farà bene, e farà male in un altro.

E intorno a questo argomento posso esser un giudice alquanto competente perchè ho visto diverse provincie e posso assolutamente dichiarare che quei provvedimenti che in alcune di esse erano reclamati ed urgenti, in altre provincie sarebbero stati una vera ingiustizia, un

vero abuso di potere: messo in tali condizioni il Governo cosa farà?

Se prenderà un provvedimento uguale per ogni provincia, commetterà un errore od una ingiustizia.

Prendendo poi delle misure diverse secondo le diverse circostanze locali, si sentirà dire: ma voi trattate una provincia d'Italia in un modo diverso dalle altre.

Noi dobbiamo quindi cercare di evitare un pericolo tanto più grave, in quanto toglierebbe credito e fiducia nell'azione del Governo.

Avrei desiderato che la Commissione che ha tanti titoli di benemerenzza per le modificazioni introdotte in questo progetto e il ministro che ha avuto il merito di sentire il bisogno di riforme, rispondenti ai bisogni pubblici, avessero completata l'opera loro e iniziato un servizio di decentramento nell'amministrazione della beneficenza.

Non oso di fare alcuna proposta prima di sentire l'Ufficio centrale ed il ministro, e siccome questa osservazione tocca il merito dell'intero capitolo, così desidero sentire le loro spiegazioni prima di proporre alcuna modificazione agli articoli.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Costa, relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore COSTA, *relatore*. Se il signor presidente mi permettesse desidererei di rispondere subito; questa sarebbe una specie di discussione generale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Il nostro collega ha ha portato la questione delle riforme delle istituzioni di beneficenza sopra un punto che merita di essere considerato e attentamente studiato dal Senato, come lo fu dall'Ufficio centrale.

Non debbo tacere che l'Ufficio centrale si è sforzato di vedere se fosse possibile immaginare un sistema di riforme, un ordinamento dell'azione governativa nelle riforme delle istituzioni di pubblica beneficenza la quale si svolgesse nell'ambito delle rispettive provincie, a condizione però da riuscire coordinato all'ordinamento dello Stato ed ai principi fondamentali che lo reggono; essendo evidente che il creare istituzioni singolari non coordinate al

resto della compagine dello Stato, sarebbe non solo un pericolo ma un errore.

Ora per noi la difficoltà fondamentale di deferire al prefetto il provvedimento definitivo di riforma si desumeva da una disposizione che abbiamo già votato oggi, che è conforme al nostro diritto pubblico, e che non potrebbe essere, a riguardo degli istituti di beneficenza, mutata, e cioè, che l'esistenza legale degli enti morali è riconosciuta mediante decreto reale.

Non era possibile, secondo noi, autorizzare il prefetto a riformare il modo di essere di enti morali che, se dovessero essere costituiti, dovrebbero esserlo per decreto reale. La logica dei principi necessariamente portava a questo, che soltanto a chi crea spetta il diritto di modificare.

Il collega Gadda si è impensierito anche dell'azione che può esercitare l'autorità politica nell'esercizio del diritto di iniziativa delle riforme; e non nascondendo la sua preoccupazione per il pericolo di indebita ingerenza politica, ha nettamente dichiarato di preferire che il diritto d'iniziativa delle riforme fosse lasciato ai corpi locali, e riassunto poi nella Giunta provinciale amministrativa nella quale, dice egli, ha parte anche il Governo per mezzo del prefetto.

Ma anche qui ci siamo trovati davanti ad una difficoltà, di ordine, direi così, organico.

La Giunta provinciale amministrativa non è un corpo amministratore: è un corpo investito di giurisdizione, investito di autorità tutoria, ma che non amministra nulla.

La riforma degli istituti di beneficenza è invece un atto di amministrazione; e l'attribuirlo alla Giunta provinciale equivarrebbe a conferire funzioni che non sono conformi al suo modo di essere, all'indole delle sue attribuzioni.

E siccome negli ordinamenti politici ed amministrativi quello che importa di mantenere soprattutto è l'euritmia, quello che importa di rispettare è l'indole delle istituzioni, così noi ci siamo arrestati davanti a questa difficoltà; difficoltà la quale, potrebbe anche essere temporanea, ed auguro che lo sia, giacchè personalmente io entrerei volentieri nell'ordine delle idee esposte dall'onorevole senatore Gadda, non soltanto per questa parte dell'amministra-

zione pubblica, cioè per la parte delle istituzioni di beneficenza, ma con una riforma generale e complessa, la quale comprendesse tutti quanti i servizi politici amministrativi dello Stato.

Il nostro collega Gadda trova che può esservi un pericolo grave nell'ingerenza del potere politico accentrato nel ministro, e che se è il ministro che deve fare queste riforme molte di esse avranno naturalmente un carattere politico che egli vorrebbe escludere.

Anche qui io debbo dichiarare che l'Ufficio centrale è sostanzialmente d'accordo coll'onorevole Gadda. Le riforme nelle istituzioni di beneficenza non debbono avere carattere politico; debbono aver carattere ed intento schiettamente giuridico.

Ma dal momento che, come ebbi già l'onore di dimostrare nella discussione generale, non era possibile privare il ministro del diritto di iniziativa delle riforme, perchè in sè riassume la rappresentanza e l'indirizzo nell'esercizio del potere politico-amministrativo, nel senso esteso della parola, abbiamo cercato in un altro campo le garanzie necessario per prevenire o riparare ai pericoli accennati dal senatore Gadda, colla determinazione precisa delle condizioni giuridiche nelle quali la riforma deve avvenire, nella determinazione delle garanzie colle quali chiunque si creda lesa o nell'ordine giuridico, o nell'ordine degli interessi, possa rivendicare il diritto o tutelare l'interesse.

Ed è a questo intento che noi abbiamo introdotto parecchi emendamenti nel progetto ministeriale, diretti specialmente a fare del provvedimento di riforma un provvedimento che non fosse dipendente soltanto da un semplice apprezzamento, ma dal concorso di condizioni giuridiche esplicitamente determinate nella legge stessa.

Ed è a quest'ordine di emendamenti che si riferisce quello sostanziale che è nell'art. 67 ministeriale e 69 dell'Ufficio centrale.

Nell'art. 67 del progetto ministeriale si diceva che nel fare le riforme si sarebbe tenuto conto della volontà del fondatore. Nel progetto dell'Ufficio centrale non si adoperò questa parola incerta nel suo significato, vaga nella sua portata, per la quale si sarebbe deferito al Governo un apprezzamento illimitato e quasi arbitrario; si adoperò invece una formola giuridica perfettamente conforme a quella che è

preveduta nella legge vigente del 1862, che cioè la riforma dovesse essere fatta in modo da allontanarsi il meno possibile dalla volontà del tes'atore.

È pure a quest'ordine d'idee che si collega anche il diritto di ricorso in merito al Consiglio di Stato, il quale ha acquistato un valore appunto perchè non sarà più diretto alla revisione di un apprezzamento, ma perchè avrà una base giuridica nell'esame di condizioni fondate su criteri giuridici, e condurrà ad una decisione d'indole giuridica.

Con questa garanzia il pericolo dell'eccesso, il pericolo dell'arbitrio, il pericolo dell'influenza politica sono assolutamente eliminati.

Il nostro collega poi, rispondendo egli stesso ad una obiezione che si potrebbe fare che deferendo la riforma ai capi delle provincie si andrebbe incontro al pericolo della disformità dei provvedimenti, diceva che volendo l'uniformità al centro si commetteranno delle ingiustizie alla periferia.

Il ragionamento avrebbe valore se al centro si pretendesse di adottare l'uniformità nei provvedimenti; ma ben altrimenti, per quanto io credo, si dovrà procedere.

Al centro dovranno essere uniformi i criteri generali, i principi fondamentali, le norme direttive. Ma dovendo essere applicati a fatti diversi dovrà ripetersi la consueta disuguaglianza di fatto, dipendente dall'eguaglianza di diritto; giacchè applicando gli stessi criteri a diversi fatti, necessariamente diversi saranno i provvedimenti quando le diverse circostanze lo esigessero.

Concludendo, ringrazio il collega Gadda di aver fornito all'Ufficio centrale l'occasione di spiegare i suoi concetti intorno a questo importantissimo argomento: e mentre dichiaro che in massima generale non dissento dai concetti da lui esposti, penso che non sono accettabili nella specie, unicamente perchè non possono essere incardinati nell'ordinamento attuale della nostra amministrazione politico-amministrativa.

Faccio quindi voti con lui perchè venga giorno in cui l'amministrazione centrale si possa spogliare di molte attribuzioni; ma sarà giorno non molto prossimo, specialmente colla tendenza che mi pare prevalga da un certo tempo

nelle leggi, di esagerare piuttosto che temperare l'autorità del Governo e l'accentramento.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io mi ero riservato di fare delle proposte dopo di aver sentito l'Ufficio centrale. Ed ora che l'ho sentito, vedo che mentre non vi ha divergenza nel principio di decentramento da me esposto, non si crede giunto il momento di applicarlo.

Siccome questo è anche il concetto del Governo, così in tale accordo, non è sperabile che una proposta contraria possa approdare.

Non voglio pregiudicare la questione e non faccio alcuna proposta.

Si dovrà pure un giorno procedere a decentrare l'Amministrazione, se si vorrà dare una giusta soddisfazione ai bisogni locali. A me pareva che il servizio della beneficenza presentasse l'occasione opportuna di incominciare una tale riforma.

Però, rassegnandomi a non fare alcuna mozione, devo far notare all'Ufficio centrale non avere io detto, perchè non era nel mio pensiero, che la riforma di una istituzione di beneficenza, dovesse attuarsi con decreto prefettizio.

Io ho detto invece che la riforma doveva avere esecuzione mediante decreto reale.

Io dava alle autorità locali la iniziativa, ma non la definitiva decretazione. Questa la riservavo al potere centrale; e dicevo appunto che per questo procedimento era eliminato il pericolo di riforme inconsulte e dannose, poichè il potere centrale aveva modo, ed aveva dovere di arrestarle o di non darvi attuazione.

Il decreto reale gli attribuisce un veto che arresta la trasformazione. Ma non voglio rientrare nell'argomento, perchè non voglio prolungare una discussione che, sono costretto a confessare, non potrebbe condurre a nessun risultato, dal momento che l'Ufficio centrale e il Governo non accettano di modificare il procedimento proposto.

Sono lieto però di vedere che in principio, il concetto del decentramento viene riconosciuto opportuno: speriamo che un futuro non lontano possa vederlo attuato.

PRESIDENTE. Il senatore Vitelleschi propone

a questo articolo un emendamento che dividerebbe l'art. 53 in due articoli.

L'emendamento è così concepito:

Art. 53.

Possono essere concentrate nella congregazione di carità le istituzioni elemosiniere quando la rilevanza del loro patrimonio non richieda una separata amministrazione.

Art. 54.

Possono essere egualmente concentrate nella congregazione di carità tutte le istituzioni di beneficenza non aventi una rendita netta superiore a 500 lire, quando l'indole o speciali condizioni non richiedano che siano conservate in separata amministrazione.

Ha facoltà di parlare l'onor. Vitelleschi per svolgere il suo emendamento.

Senatore VITELLESCHI. Il Senato ricorderà come, quando io parlai nella discussione generale, tutti i miei appunti si rivolgessero precisamente contro questi articoli che a me paiono violare sistematicamente le volontà testamentarie.

Sono questi articoli i quali pongono in istato di liquidazione migliaia e migliaia d'istituti, ad un tratto; sono questi articoli che producono, o almeno minacciano dei grandi spostamenti di interessi. Il Senato pertanto non troverà strano che io, per essere coerente a me stesso, vi abbia proposto degli emendamenti.

Ma siccome ho già espresso il mio pensiero nella discussione generale, così sarò brevissimo.

Io espressi altresì il desiderio che la legge avesse ancora qualche altro miglioramento oltre quelli introdotti dall'Ufficio centrale, parendomi che non fosse difficile il farlo in modo da poter raccogliere i voti di parecchi dei suoi opposenti.

E mi ricordo di aver anche detto che questi miglioramenti si potrebbero ottenere senza alcun grave turbamento della economia della legge.

Prego il Senato di seguire il mio brevissimo ragionamento.

Il progetto a questo art. 53 si esprime così:

« Sono concentrate nella congregazione di carità le istituzioni elemosiniere ».

Non parlo del secondo comma il quale è un semplice corollario della prima parte dell'articolo che dovrebbe modificarsi di conseguenza, in caso che il mio emendamento venisse accettato.

Parlerò invece cumulativamente dei vari emendamenti che ho presentato, oltrechè a questo, anche agli articoli 55 e 59 perchè gli argomenti ne sono connessi, e affine di non trovarmi obbligato poi a riprendere la parola.

L'art. 55 dice: « Sono inoltre di regola concentrate nella congregazione di carità tutte le istituzioni di beneficenza non aventi una rendita netta superiore a 5000 lire ».

E nell'art. 59 è detto: « Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati nell'art. 53 e seguenti, quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione ».

Ora, se si mettono assieme le disposizioni di questi diversi articoli, quale è il vero risultato? Il risultato è che si ha facoltà di concentrare tutte le istituzioni delle quali si tratta. Per le une, si dice prima in modo assoluto, che saranno concentrate, mentre poi si dice anche che possono non essere concentrate. Per le seconde si usa una locuzione che mi pare discostarsi anche dallo stile legislativo, si dice cioè: *sono concentrate di regola*, il che vuol dire che anche per esse sono ammesse le eccezioni.

Ora, perchè, se è vero che queste istituzioni saranno concentrate quando si crederà di farlo e non lo saranno quando vi si opporranno ragioni sufficienti, perchè questo non lo si dice nella legge?

Io pertanto propongo semplicemente che il concetto che sta in questi articoli sia espresso in un articolo solo, dicendo: « possono essere egualmente concentrate nella congregazione di carità tutte le istituzioni elemosiniere, non aventi una rendita netta superiore alle 5000 lire, quando la loro indole o speciali condizioni non richiedano che siano conservate in separata amministrazione ».

Per parte del Governo la differenza è minima, inquantochè gli rimane sempre la stessa auto-

rità, la stessa facoltà di concentrarle tutte, se crede di farlo.

Ma come risultato pratico per l'economia di questa istituzione, il cambiamento è immenso.

Perchè, lo ripeto, il male di questo articolo è di mettere in istato di liquidazione una massa di istituti, nello stesso momento.

Quello che ciò possa voler dire in una amministrazione, tutto voi, signori, comprendete.

Quando un'amministrazione è condannata a morire, nessuno può prevedere la quantità di interessi personali o collettivi che si possono risvegliare all'annuncio di questa sua condanna.

Mentre colla locuzione adoperata nel progetto, le istituzioni in discorso non rimarrebbero più in istato normale, vi rimarrebbero invece colla dizione che propongo io.

E il Governo e le autorità che saranno chiamate ad attuare questa legge, potrebbero introdurre le riforme secondo i casi particolari ed a poco per volta.

Io nel primo mio discorso avevo espresso il desiderio che ciò fosse fatto con leggi diverse.

Ma a questo desiderio potrei anche rinunciare, qualora questi concentramenti e queste riforme fossero fatte, per lo meno, non con un atto *a priori* ed universale il quale colpisca ugualmente tutte le istituzioni, ma con atti separati e successivi a seconda che se ne presenti il bisogno...

Senatore VILLARI. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI... Non aggiungerò altro. Raccomando soltanto all'Ufficio centrale e al Governo queste mie considerazioni, giacchè sembrami che il mio concetto farebbe accettare la legge a molti; mentre che, lasciandola così come è, essa contiene tale minaccia a cui molti, me compreso, non saprebbero mai acconciarsi.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor senatore Villari.

Senatore VILLARI. Io sono dolentissimo di dovermi opporre alla proposta che fa l'onor. Vitelleschi, specialmente perchè fatta da un uomo così autorevole, il quale è anche assai benemerito della pubblica beneficenza, che conosce non solo per teoria, ma anche per pratica. Io credo che la proposta che egli fa, quantunque in apparenza non altro che una proposta di forma, sia invece una proposta di sostanza, e che, o essa è troppo poco, o essa è troppo. Perchè, se egli non accetta i principî da cui è

informata questa legge, la cui importanza, come egli ha detto benissimo, sta sostanzialmente in questi articoli della concentrazione e della trasformazione, il dire semplicemente che si « possono » fare queste concentrazioni e trasformazioni, in una legge la quale è destinata tutta a farle in larghe proporzioni, non raggiunge lo scopo. Se poi la concentrazione e trasformazione, che noi proponiamo sono accettate, allora a che serve il dire « possono » quando si vuole farle in larga misura? A me pare che sarebbe più opportuno l'esaminare in questo momento, per qual ragione vogliamo questa concentrazione, quale scopo ci proponiamo. È utile, è necessario questo scopo?

Se lo scopo è utile ed è necessario, allora non occorre limitarlo, non occorre mettere vincoli è opportuno invece fare quello che vogliamo in quelle proporzioni che la natura delle cose suggerisce. Se quello che noi ci proponiamo non è giustificato nè dalla ragione, nè dalla esperienza, nè dalla necessità, allora sarebbe molto meglio o respingere la legge o proporre dei provvedimenti determinati contro quelli che noi sosteniamo. Io credo che il carattere fondamentale della legge stia appunto in questo articolo; credo che la legge sia utile, sia necessaria, appunto perchè propone questa trasformazione e questa concentrazione che all'onore Vitelleschi non piacciono.

Di che cosa si tratta?

Egli l'ha detto benissimo. Voi volete in un sol colpo concentrare tutte le istituzioni elemosiniere, e rivedere i loro statuti, cioè modificarli; è molto meglio farlo a poco alla volta, adagio adagio. Noi invece crediamo che sia opportuno farlo subito in larga misura.

Qual è la ragione di questa proposta? È essa una esagerazione, una fantasticheria, oppure è necessaria ed opportuna? Io credo che sia necessaria ed opportuna.

Il concetto da cui è partito l'Ufficio centrale, è il concetto stesso che informava la legge proposta dal ministro; si è cercato solamente in alcuni punti di meglio spiegarlo. Esso è questo: « La beneficenza antica, del medio evo, era la elemosina; la beneficenza moderna è il lavoro, l'educazione ». Noi vogliamo sostituire il lavoro, l'educazione, per quanto è possibile, alla elemosina. Noi non vogliamo più che si possa dire che l'Italia sia la terra classica

dell'accattonaggio e della limosina, la quale, se è data senza norme, in larga misura, come principio fondamentale della carità, non fa che aumentare, accrescere l'accattonaggio.

Noi non neghiamo che sia necessario anche il soccorso di pane o danaro, in casi di provata necessità; non neghiamo che quando uno è oppresso dalla fame, non bisogna discutere, ma soccorrere. Crediamo però che fra le migliaia e migliaia di accattoni, ce ne sono moltissimi che sono accattoni per professione, e che il seguire l'antico sistema, dando, come si faceva una volta, un soldo, un tozzo di pane, il lunedì, il giovedì o la domenica, alla porta del convento, sia un alimentare, aumentare la miseria, non alleviarla, non sopprimerla.

Noi crediamo che la beneficenza moderna imponga di aiutare quando è necessario, ma di adoperare, innanzi tutto, ogni mezzo perchè la limosina si trasformi in istituzioni di educazione, di lavoro.

Ora se colla legge che avete sott'occhio, il risultato che vogliamo si ottiene, noi abbiamo ragione; se non si ottiene, allora non bisogna venire avanti con palliativi, bisogna respingere la legge. Certo se nulla fosse mutato nella società umana, e la carità dovesse oggi continuare ad essere quale fu nel medio evo, noi avremo torto. Ma noi crediamo invece che un grande mutamento sia avvenuto. L'uomo del medio evo viveva in mezzo ad una società divisa in piccoli gruppi, in associazioni di arti e mestieri, accanto ai conventi, vicino ai castelli feudali. In questa società così divisa in gruppi, gli uomini dello stesso gruppo si conoscevano assai meglio fra loro; le moltitudini vivevano in istato selvaggio, quasi di schiavitù. Al servo della gleba voi potete fare l'elemosina senza pericolo, perchè egli è condannato a lavorare un certo numero di ore, qualunque sia la condizione in cui si trova. Ma questa società è stata distrutta; è sorto l'uomo moderno, che è indipendente, deve lottare nella vita, deve vivere colla sua energia, col suo libero lavoro. Or se a quest'uomo voi fate la limosina, se gli fate credere che, quando egli si troverà nel bisogno, sarà sempre aiutato, egli non penserà al domani, s'abbandonerà alla pigrizia, e quest'uomo isolato, che non fa più parte di quei piccoli gruppi, non ha più l'associazione d'arti e mestieri, al primo colpo

di avversa fortuna, stenderà la mano, farà l'accattone, e finirà nell'ospizio di mendicizia, in cui voi l'avrete cacciato colla limosina. (*Bene, bravo*).

Questa è la ragione per la quale io vedo che tutti quanti i libri che si occupano di beneficenza parlano del male che molte e molte delle opere pie hanno fatto e fanno in Italia, in Inghilterra, da per tutto, dando soccorsi ciecamente, senza pensare a chi danno gli aiuti, senza pensare se chi li riceve li merita, senza pensare se c'è un modo, invece di dare semplicemente pane e minestra, di stimolare, aiutare al lavoro.

Signori, questa non è una teoria, è un'idea pratica, il cui valore ha avuto la dimostrazione d'una grande esperienza, di un'esperienza che si può dire colossale.

L'Inghilterra, voi lo sapete, ha la tassa sui poveri. Ebbene, questa tassa, che cominciò da tempi antichissimi, si trasformò a poco a poco in un sistema di elemosina generale, e quando venne la filosofia del secolo XVIII, che era filantropica e sentimentale, essa incoraggiò appunto questi larghi sussidi ai poveri. La cosa ben presto assunse tali proporzioni che, a poco a poco, la tassa dei poveri da 3 scellini arrivò fino a 13, quasi a 14 scellini a testa, e i poveri aumentavano sempre, minacciando seriamente la prosperità del paese. Fu allora necessario fare un'inchiesta, dalla quale risultò che vi era una quantità immensa di poveri che riscuotevano sussidi come per professione, e li ricevevano da 5 o 6 parrocchie nello stesso tempo; che vi erano dei proprietari condannati a pagare la metà delle loro entrate, per sopperire alla tassa dei poveri; che vi era stata qualche parrocchia nella quale i proprietari s'erano indotti ad offrire perfino tutte le terre *gratis* ai poveri, pur di essere liberati dalla tassa, e i poveri non avevano accettato. Alcuni di coloro che distribuivano questi sussidi dichiaravano che 30 % era lo stesso giorno, in cui il sussidio veniva dato, speso nelle botteghe di liquori spiritosi, dove i poveri o i pretesi poveri andavano subito a ubbriacarsi.

Ebbene, a questo fu trovato un rimedio. E quale fu il rimedio? Obbligare, per quanto era possibile, tutti coloro che ricevevano sussidi ad entrare nell'ospizio di mendicizia, dove il lavoro fu messo come condizione necessaria per

essere sussidiati, anche un lavoro infruttifero, anche un lavoro che non rendeva niente a nessuno, pur che fosse lavoro.

E tanto è vero che questa è la sola via da seguire, che, senza ricorrere all'esempio dell'Inghilterra, senza andare ad esempi stranieri, voi vedete che in Italia gli uomini veramente intelligenti e pratici della carità, hanno già cominciato spontaneamente a seguirla. Io posso citare in Firenze la Società della repressione dell'accattonaggio per mezzo del lavoro, istituita dal marchese Incontri, la quale è fondata appunto su questo principio, di accogliere, cioè, per quanto i mezzi lo comportano, tutti coloro che hanno bisogno d'aiuto, mettendo per condizione il lavoro.

Vi sono stati dei casi in cui alcuni signori avevano l'uso di dare ogni sabato un soldo a chiunque si presentava, e i poveri arrivavano a migliaia. Appena le Società come quella del marchese Incontri presero l'amministrazione di questo denaro, e invece di un soldo offrirono sessanta od ottanta centesimi al giorno a chi lavorava (è un lavoro dei più semplici, quasi insignificante), i mille si ridussero a cento, che diminuirono rapidamente; tutti gli altri scomparvero, perchè preferivano l'elemosina al lavoro.

Questa esperienza si è fatta in mille modi e ha dato sempre lo stesso risultato.

Io leggevo l'altro giorno che in un'associazione inglese, la quale dava una colazione gratuita ai poveri, un signore offrì invece lavoro equamente retribuito a tutti coloro che si presentavano, e di 800 poveri che erano prima a mangiare, si ridussero subito a poche decine quando si trattò di lavorare per mangiare.

Il Governo inglese, come ho detto, trasformò la legge sui poveri secondo questi medesimi principi. Quali ne furono i risultati?

I poveri sono talmente diminuiti che la statistica dell'84-85 dice: « Dacchè vi sono statistiche dei poveri in Inghilterra, questo è l'anno in cui il numero di essi è minore che in tutti gli altri, e questo è anche l'anno in cui noi possiamo dire che tutti i bambini ricoverati, eccetto coloro che per salute non potevano, giunti all'età richiesta, sono stati in grado di andare al lavoro, per procurarsi da loro stessi il proprio sostentamento ».

Onorevoli senatori, se questi concetti sono

falsi, tutta la legge deve cadere, perchè essa è fondata su di essi; se questi concetti sono veri, allora le proposte che vi facciamo meritano la vostra approvazione.

Se noi volessimo continuare a fare le elemosine come in passato, è naturale che in certe città, quali Napoli, Roma, Milano, sarebbe assai più utile, più pratico lasciare le miriadi di piccole istituzioni, che continuerebbero a dare a chi il soldo, a chi il franco, a chi qualche tozzo di pane, e lo farebbero meglio d'una sola congregazione di carità.

Ma se voi volete trasformare queste istituzioni, per dare il sussidio solamente quando è necessario, ed anche allora far lavorare chi può; se volete a questo scopo fondare ospizi, scuole, come potranno quelle piccole istituzioni, sparse, diffuse, deboli, adempiere allo scopo?

Prendete per esempio Bologna. Essa ha fatto la concentrazione sin dal tempo del Farini.

Non so perchè, dicendo tanto male di questa concentrazione, non si vada a vederne i risultati là dove si è fatta nello stesso nostro paese. Io me ne sono informato, scrivendo appunto a Bologna, dove si è fatta la concentrazione di centinaia di opere pie elemosiniere.

Che cosa esse erano? Avevano un capitale qualche volta di soli 1000 franchi, di 500, perfino di 80 franchi. Che possono fare tali opere elemosiniere? La congregazione di carità le ha riunite, ed io ho cercato di avere tutte le informazioni che potevo, e mi è stato risposto che l'amministrazione procedeva con maggiore economia e assai migliori risultati.

L'unica cosa di cui si lamentano è che questo sistema di elemosine su larga scala non piace a molti, e si riconosce la necessità di fare qualche cosa di meglio.

Dunque, perchè non osservare i risultati, i dettami dell'esperienza nel nostro proprio paese? E, come a Bologna, è seguito altrove, ovunque s'è fatta l'esperienza medesima. Tutti coloro che si sono occupati di beneficenza, preti, laici, di qualunque condizione, hanno sempre proposto la concentrazione specialmente delle opere elemosiniere.

E però io credo che meriti tutta la nostra approvazione il ministro che presenta una legge informata a questi principii.

Io l'ho sempre invocata, e desidero perciò,

con tutte le mie forze, che essa abbia felice risultato.

Parlo perchè molti dicono di approvarla solo per non avere di peggio; che ormai, giacchè ci siamo imbarcati, bisogna pure arrivare in fondo il meno peggio che si può. Io credo invece che la legge sia utile, che sia necessaria, perchè credo che noi dobbiamo combattere vigorosamente l'accattonaggio.

Basta traversare le Alpi, e non si trovano più accattoni, anche nei paesi che sono più poveri dell'Italia. Perchè noi solamente non possiamo fare nel nostro paese cinque passi senza essere fermati, anche nella capitale del Regno, da gente che chiede l'elemosina? Fra noi l'elemosina è divenuta una professione, un mestiere.

Perchè dobbiamo oggi combatterci fra noi, e fare di questa legge una questione politica o di partito, quando si tratta d'una vera necessità sociale? Lo stesso accorrere qui di tanti senatori, mostra il sentimento comune che anima tutti noi; mostra la necessità che noi tutti sentiamo di risolvere una volta questo problema.

Dunque fondiamoci sulla nostra e sull'altrui esperienza, per risolverlo una buona volta audacemente e senza paura. Se questi principii sono giusti, perchè non attuarli di comune consenso subito, efficacemente, senza palliativi e mezzi termini?

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

Senatore VILLARI. Voglio aggiungere ancora una parola circa il modo con cui le varie istituzioni elemosiniere si debbono concentrare.

È stata a noi fatta l'accusa, che vogliamo accentrare tutto in mano allo Stato, che si vuole distruggere la carità privata, che si vuole sostituire al sentimento di pietà la burocrazia.

Ora è precisamente il contrario quello che noi abbiamo cercato di fare.

Noi abbiamo riconosciuto la necessità di concentrare e trasformare largamente solo per le vecchie istituzioni, giacchè quando si tratta delle nuove, più moderne e razionali, come per esempio quelle che dirige il nostro benemerito collega senatore Vitelleschi, cioè gli asili infantili o simili, chi domanda di concentrarli o trasformarli?

E noi anzi abbiamo aggiunti degli articoli appositamente per lasciarne libero lo svolgimento.

Sono le istituzioni antiche, fondate sopra i

principi di una società che più non esiste, quelle che noi cerchiamo di trasformare, e desideriamo che siano trasformate per opera o col favore dello Stato, che ha il dovere di aiutare i poveri, perchè la miseria che cresce è un male sociale, perchè è nell'interesse stesso della società che noi tutti siamo spinti ad aiutare razionalmente i poveri.

Ma quanto alla carità privata, se voi esaminate, come certo avrete fatto, con attenzione la legge, vedrete che abbiamo cercato con tutti i mezzi possibili di garantirla.

Noi non crediamo che la carità privata debba, e non crediamo che possa essere distrutta. Crediamo invece che sia un gran beneficio. Per quanto si faccia, la miseria pur troppo non scomparirà mai, e se non può scomparire, noi vogliamo certo che almeno resti per essa la pietà, che è pure un aiuto, quando non si può fare di più.

Voi vedete che negli emendamenti proposti da noi dell'Ufficio centrale alla legge, fummo sempre animati da questi sentimenti.

Ma vi è anche una più grossa ragione per non combattere la carità privata e sostituirvi, come dicono alcuni, una specie di burocrazia. Tutto ciò non solo sarebbe impossibile, quando anche si volesse; ma le conseguenze ne sarebbero dannose, quando si tentasse. In Francia si è tentato coi *Bureau de bienfaisance* di riunire in essi la carità legale e la privata. Lo Stato si è impadronito d'ogni cosa. E che n'è avvenuto? Che si sono formate associazioni private sotto la direzione del clero, le quali non hanno chiesto la personalità giuridica, e sono esse solamente che sembrano rappresentare la carità privata di fronte al povero.

Ed anche per questa ragione noi non desideriamo niente affatto che l'iniziativa privata sia distrutta. Noi anzi crediamo che essa sia utile, necessaria.

È essa che fa sempre nuove esperienze e dà nuovi suggerimenti al Governo, il quale ne approfitta. Gli asili infantili, che furono dapprima combattuti e poi favoriti; i giardini froebeliani che parimenti furono prima combattuti e poi favoriti, sorsero dall'iniziativa privata. Così mille altre istituzioni simili.

Ora, quando il Governo presenta una legge che è animata a concetti quali sono quelli che ho esposti, che scorgano dalla coscienza stessa

del paese, che rappresentano sentimento vero della società moderna, perchè combatterla? Perchè spaventarsi, e non volere quelle disposizioni legislative, che tanti hanno già fatto, e che noi dobbiamo certamente fare?

Si dice: ma ne avete il diritto? Voi non rispettate la volontà dei testatori.

Io vorrei che su questo c'intendessimo una volta francamente. V'è alcuno il quale possa credere, che l'individuo abbia il diritto di creare, in una società che cambia ogni giorno, delle istituzioni immutabili in eterno? Io non lo credo, perchè allora ne verrebbe la conseguenza che i morti farebbero la legge per i vivi; ne verrebbe la conseguenza che noi oggi potremmo dover essere amministrati colle istituzioni create dagli antichi Romani o nel medio evo. E questo mi pare che nessuno di noi lo sostenga.

D'altronde è una battaglia che si è combattuta in tutta Europa, ed è stata ormai vinta da un pezzo, nè vi è bisogno di citare il dritto romano o il Concilio di Trento; è la storia intera che ne parla, è il senso comune che lo dice.

Io mi ricordo di aver letto che, quando le università di Oxford e di Cambridge, le quali sono fondazioni private, si opponevano al Governo e volevano mantenere gli statuti del medio evo, continuare ad insegnare la scolastica, e dicevano al Parlamento: voi non avete il dritto di mutare i nostri statuti, perchè noi rispettiamo le volontà dei testatori, e minacciavano di chiudere le porte e di non cedere che alla forza, allora fu ad esse domandato: — Ma voi foste fondate per formare dei preti cattolici, e dai tempi della regina Elisabetta in poi state formando invece pastori protestanti. Oh! come va questa cosa? — Risposero: — Se i fondatori vivessero oggi, si sarebbero fatti protestanti. — Ma allora, si disse, se vivessero, avrebbero anche accettate le idee dei nostri tempi, non vorrebbero più la scolastica!

Per interpretare la volontà dei testatori e l'interesse sociale ad un tempo, bisogna supporre che, quando le istituzioni, state una volta benefiche, divenissero invece dannose alla società, i fondatori, se vivessero e volessero ancora il bene della società, consentirebbero a modificarle, vorrebbero essi stessi mutarle. È un'ipotesi suffragata dal buon senso, suggerita dal rispetto, dalla stima verso i fondatori.

Questo concetto mi par chiaro come la luce del sole, ed esso risolve il problema, favorendo il progresso sociale, rispettando la volontà dei testatori.

Quando la istituzione rimane utile, allora la volontà del testatore sopravvive; ma quando ciò che in altri tempi era utile, e che perciò esso voleva, è invece divenuto dannosa alla società, noi non possiamo credere che se egli fosse vivo continuerebbe a volerlo. (*Bene*).

Se oggi è provato che la limosina promuove l'accattonaggio, che esso è dannoso alla società, mentre nel medio evo era utile, si può supporre che il testatore vorrebbe metterci in quest'alternativa: o privare il povero dei denari che esso ha lasciato a lui, o continuare a corromperlo?

Noi non possiamo supporlo, se vogliamo credere che esso era veramente ispirato alla carità, che esso era un uomo che amava il bene del suo prossimo. Dobbiamo credere invece che egli vorrebbe oggi il vero bene dei poveri, come lo voleva allora, e che se oggi la limosina è divenuta inutile, e il lavoro è divenuto necessario, egli vorrebbe oggi il lavoro, e non la limosina.

È singolare la pertinacia con cui gli oppositori combattono il diritto che abbiamo di fare questa trasformazione. Se si cita la Francia che ha fatto man bassa su tutte le opere pie, si dice: ma quella era la rivoluzione, era il regno del terrore. Che ci venite voi a dire! Se si citano Pietro Leopoldo e i principi riformatori, si risponde: ma quelli erano despoti, noi siamo liberali. Se si cita l'Inghilterra, si dice: l'Inghilterra è l'Inghilterra, l'Italia è un'altra cosa. Ma dunque, in questo mondo non ci siamo che noi? E noi che abbiamo distrutto sette regni ed il potere temporale dei papi, per creare una nazione nuova, dobbiamo poi avere lo scrupolo di non poter toccare queste istituzioni del medio evo che, sotto i nostri occhi si vanno rapidamente trasformando in tutta l'Europa? Io credo invece che tutti questi speciosi argomenti sono unicamente conseguenza della lotta che si è fatta sulla legge, nella quale lotta ognuno va cercando, come può, un modo di difendere la sua propria tesi. Ma se non c'è nessuno il quale possa negare, che la elemosina fatta, come regola e per sistema, avvilita chi la fa e chi la riceve; se non c'è nessuno il quale non riconosca che è molto facile dare una lira

a chi troviamo per la strada, ma molto difficile cercare di redimerlo e di farlo un membro utile alla società, nel che sta veramente la carità moderna, non ci dovrebbe allora essere alcun avversario ai principi che informano la legge. Questa, che vi proponiamo, è oggi la carità più grata a Dio, meglio ispirata anche dalla religione, non la limosina, la quale vuol soccorrere l'uomo come se fosse sempre uno schiavo, a cui, quando si è dato un soldo, ogni conto è saldato.

Io credo che in questa materia dobbiamo essere d'accordo, perchè non è possibile avere due opinioni. Voi lo vedete, questo è un sentimento nato in tutto il paese, come è provato dagli esperimenti continui che fanno i privati in Italia, quelli che veramente si occupano dei poveri. Lo stesso senatore Vitelleschi ve lo prova con la sua attività nella direzione degli asili infantili.

Egli ha mostrato avere le stesse opinioni nostre quando non si è messo a dirigere istituzioni elemosiniere, ma istituzioni che danno l'insegnamento fin dai primi anni. Dunque stendiamoci amica la mano, una volta che i nostri sentimenti sono comuni, dal momento che vogliamo raggiungere i medesimi scopi. Perchè dobbiamo, per il gusto di combattere, rendere intricata e difficile una questione che è chiara come la luce del sole? Io non voglio più annoiare il Senato con questo discorso che si è già troppo prolungato. In conclusione io ritengo che il Governo abbia non solo il diritto, ma anche il dovere di trasformare o concentrare le opere pie secondo i principi esposti; ma che questo diritto e dovere del Governo abbia i suoi confini. Quando non è provato chiaramente che l'utilità sociale richiede davvero la trasformazione o concentrazione, l'azione del Governo si deve allora fermare. Esso deve ancora lasciar libera la carità privata, che è il fiume sempre fecondo delle istituzioni libere di beneficenza. Ma secondo queste medesime idee le istituzioni elemosiniere debbono, più che è possibile, scomparire. Il sussidio sarà sempre necessario; ma il concetto o il modo con cui si dà è mutato. E però gli ospizi di mendicizia, le case di lavoro, tutti i ricoveri per fanciulli, per vecchi debbono essere istituiti secondo questi principi. Finché noi lasceremo sparse in Italia le miriadi di piccole istituzioni elemosiniere, le

quali per la povertà dei loro capitali, per la natura dei loro statuti, non potrebbero far altro che elemosine, noi non riusciremo a educare il nostro povero.

Il compianto professore Cocchetti, direttore dell'archivio di Venezia, pubblicò una statistica, dalla quale risultava che nella città di Venezia un terzo della popolazione era iscritta sui registri di beneficenza, e diceva che un tal fatto aveva avuto origine dalla decadenza di quella gloriosa Repubblica; e deplorava questo sistema di larga, di cieca beneficenza, il quale non portava altra conseguenza che accrescer sempre più il numero degli accattoni, con danno grandissimo della illustre città. E citava esempi di accattoni, i quali avevano preso in affitto, anche in piazza San Marco, dei posti per tenervi una sedia, ed accattare così con maggiore comodità, pagando per ciò quello che in altre parti della città si pagava per una bottega, e preferendo questo sistema di vita più di ogni altro, perchè ad essi rendeva di più. Alcuni di tali poveri in fatti avevano lasciato un peculio non punto spregevole.

Molti scrittori italiani (e potrei citare una quantità dei loro lavori sulla beneficenza) manifestarono le stesse nostre idee; gli scrittori stranieri, l'esperienza di tutta Europa ci suggeriscono questa trasformazione. E però io vi prego di accogliere la legge e di credere che il concetto da cui essa parte è un concetto altamente morale, è un concetto altamente civile e liberale.

L'ufficio centrale l'ha modificata per renderne l'attuazione più efficace, più sicura e razionale; e vi abbiamo lavorato non per evitare che ne venga un'altra peggiore, ma perchè vi abbiamo trovato un concetto altamente civile.

Abbiamo cercato che questo concetto animasse tutta la legge; ed è in nome di esso che noi vi preghiamo di approvarla. (*Bravo, bene! Approvazioni!*).

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Le discussioni parlamentari si compongono di parallele, le quali per mantenere la loro perfetta analogia con la formula che materialmente le rappresenta non s'incontrano mai.

L'onor. Villari, ha colto questa occasione per rifare un discorso di discussione generale,

ed è quindi ritornato a quei famosi grandi principi che è l'arma contro la quale ci stiamo schermando da più d'una settimana. Ed in fatto di principi siamo d'accordo. Egli ha, come suol dirsi, sfondato porte aperte. Non dovrei aver bisogno di ripetere che io non ho mai detto che non si doveva riformare; non ho mai detto che l'abuso della elemosina fosse una cosa utile.

Ma poichè temo che il Senato ne abbia abbastanza di discorsi, e particolarmente de'miei, mi guarderò bene dal ritornare sui concetti generali della legge.

Ciò a cui non riesco mai, è di condurre i miei interlocutori sopra il terreno pratico. E qui e in altre assemblee mi sono trovato sempre a cedere, a essere messo fuori combattimento, sotto il fulmine dei grandi principi.

Io non discuto più dei grandi principi. Ho detto la mia maniera di pensare nella discussione generale e credo che non ci si debba ritornare.

Io ho richiamato la vostra attenzione sopra una mera questione di fatto.

Voi avete detto nella vostra legge, che si dovevano di regola concentrare non le sole istituzioni elemosiniere (e qui dichiaro che mi duole di non aver preso la parola su quest'articolo che si presta meglio agli argomenti dell'onor. senatore Villari), ma anche quelle istituzioni che non raggiungono le 5000 lire di rendita.

Ma, fra queste istituzioni, onor. senatore Villari, ve ne possono essere di quelle che facciano i servizi i più utili, i più importanti, siccome l'istruzione, l'educazione o che sia.

Senatore VILLARI. Sono eccettuate.

Senatore VITELLESCHI. Riconosco i grandi miglioramenti che voi avete portato a questa legge e ve ne ringrazio. Ma, anche dopo le eccezioni che voi vi avete portato, resta ancora un numero non picciolo di quelle istituzioni che possono essere occupate a scopi utilissimi.

Ora, di tutte queste istituzioni voi avete detto che devono essere tutte concentrate; ma viceversa poi avete anche detto, poco più sotto, ossia nell'art. 59, che possono non essere concentrate.

Ora io vi domando come questione di fatto che cosa accadrà in forza degli art. 53, 55 e 59 di questo disegno di legge?

Avverrà che migliaia di istituzioni rimarranno

colpite a morte senza morire, perchè evidentemente lungo tempo si richiederà per fare questa trasformazione; occorreranno degli anni, voi lascerete 10, o, 11 mila istituzioni (che a tante mi pare ascendano quelle che sono colpite automaticamente dal concentramento) sopravvivere a loro stesse e continuare ad esistere pure essendo morte? ma capite voi cosa vuol dire un'amministrazione a morte che non muore? Vuol dire che tutti coloro che hanno interesse alla sua morte, e tutti coloro che hanno interesse alla sua vita si agitano intorno ad essa. E ciò tanto più perchè, ciascuna di queste istituzioni si proverà a valersi dell'articolo 59 per non morire.

Non ricevendo dunque il ministro per questa legge che una mera facoltà, o perchè non dirlo, perchè non rovesciare la dizione dicendone semplicemente che è in facoltà del Governo di concentrare le istituzioni elemosiniere e le piccole opere pie, quando si creda utile e necessario? La differenza per il Governo non sarà grande perchè ad ogni modo la disposizione quale essa è non potrebbe da alcun ministro essere eseguita ad una volta neppure rapidamente nè dall'oggi al domani.

Chiunque opinasse diversamente, si farebbe una illusione; perchè le resistenze saranno immense, e vi saranno mille difficoltà da superare mille interessi da vincere.

In sostanza, quello che io vi domando è questo: che l'operazione che voi farete mediante questa legge, la facciate in modo da non produrre il gravissimo danno che deriverebbe dall'annunziare un tal giorno, ad un tratto, che vi sono da 10 ad 11 mila istituzioni di beneficenza condannate, in un tempo più o meno lungo, a sparire.

Esistono interessi fondati sopra queste istituzioni, vi sono dei poveri, vi sono degli impiegati che campano su di esse.

Ora è qui che io restringo la mia questione. So bene che probabilmente il mio emendamento non sarà votato, perchè quando una legge ha preso l'abbrivo di andare secondo l'opinione del Governo e dell'Ufficio centrale è molto malagevole l'imprimerle un indirizzo diverso. Però io sento talmente la responsabilità degli interessi che voi spostate con quest'articolo, indipendentemente dagli scopi che intendete di rag-

giungere, che desidero che quest'emendamento sia in ogni modo posto ai voti.

L'onor. Villari dice che egli intende con queste disposizioni incoraggiare la carità privata, e che egli questo desidera; e si può dire tutto. Ma ha poi creduto aggiungere un argomento che egli avrebbe fatto bene ad omettere.

Egli ha detto che in Francia, in seguito a questo sistema, la carità privata si è andata a rifugiare sotto la protezione dei preti, per trovar pace. Se la carità privata si sentisse incoraggiata col suo sistema non si sarebbe sentito il bisogno di rifugiarsi sotto la protezione dei preti.

Onorevole Villari, non facciamo che accada lo stesso da noi; non facciamo che la carità privata in Italia provi lo stesso bisogno. (*Bene*).

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

Senatore VILLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Ho domandato di parlare per fare una dichiarazione, anzi, duolmi il dirlo, per una protesta contro la eloquente ma ingiusta perorazione dell'onor. Villari.

Egli ha supposto che coloro che combattono questa legge e non dividono i sentimenti da lui calorosamente espressi in favore di un miglioramento nei modi di esercitare la beneficenza conforme al progresso della società moderna.

Dichiaro in quanto a me e sono persuaso che moltissimi colleghi, i quali come me dissentono dall'onor. Villari in questa discussione che non combattiamo lo spirito di riforma e di progresso, ma non abbiamo fede nei metodi e magari nei principi che informano il presente progetto, anche dopo le varie e prudenti correzioni apportatevi dal nostro Ufficio centrale, Di quanti nostri colleghi hanno discorso su questo argomento, quale ha udito l'onorevole Villari negare che fosse opportuno di fare una legge sulle opere pie, quanto meno per rendere più efficaci le leggi esistenti e farle osservare? Ma se vi è materia sulla quale riputiamo necessario di osservare i principi, di rispettare i diritti e le opere della libertà umana, quella materia è la beneficenza.

Ora noi vediamo con questa legge tutta la beneficenza pubblica sottratta, stornata dall'azione di quelli che hanno maggiormente dimo-

strato nel passato di essere animati dallo spirito, dallo studio delle opere in pro dei loro simili nella miseria e nell' infortunio, oppure se essa è lasciata nelle mani di coloro che al presente la esercitano, la vediamo disciplinata, vessata, messa in sospizione, capovolta per sottoporla direttamente o indirettamente all'azione e spesso all'arbitrio di potestà pubbliche che sono stato creato per tutt'altri fini sociali che quelli della beneficenza.

L'onorevole senatore Villari dice: Perché non volete che in Italia si faccia quello che è stato fatto in Francia, in Inghilterra ed in altri paesi?

È egli poi vero che in Italia non si sia fatto niente, o non vi sia intenzione ben dimostrata di adattare la beneficenza al moto dei tempi precisamente secondo quelle idee che lo stesso senatore Villari ci ha or ora così calorosamente espresse? Egli stesso ha parlato di società per la repressione dell'accattonaggio e di altri istituti sorti in Italia, i quali non furono senza ottimi effetti e si vanno moltiplicando.

Essi sorsero per opera di privati e liberi cittadini, furono talvolta sussidiati e sorretti dalle potestà pubbliche non nacquero per ordine di questa, non prosperarono sotto il loro comando.

In quanto all'esercizio od alla lezione che dovremmo cercare od accettare dagli altri paesi, credo che ciò non dobbiamo fare senza riserva e senza distinzione tra paese e paese.

Onorevole Villari, onorevoli colleghi, coloro che come me vogliono il progresso colla libertà e coi mezzi della libertà confidano per la migliore risoluzione possibile delle quistioni sociali e per questo, dell'esercizio della pubblica beneficenza in particolare, sanno a quali paesi con maggior sicurezza debbono rivolgersi per cercare ammaestramenti ed esempi.

Guardano non solo all'Inghilterra, od agli Stati Uniti d'America che in ogni opera sociale sono in grado di fare esperimenti grandiosi, ma cercano esempi dalla più modesta e più vicina Svizzera.

L'Inghilterra è tuttora incerta e scontenta degli effetti dei suoi ordinamenti della carità legale, che fanno eccezione alla pratica genuina e larga che essa usa dei principi di libertà. In America, in Svizzera, io non so davvero che si trovi esempi di leggi sopra la benefi-

cenza che come questo progetto sostituiscono all'esercizio della carità privata, nella sostanza come nella forma, l'azione universale ed uniforme delle potestà pubbliche.

Non si poteva davvero lasciar passare l'imputazione sbalestrata dal nostro collega Villari, di avversari delle riforme liberali e del progresso, contro di noi, che non neghiamo davvero l'ufficio di vigilanza del Governo anche nell'esercizio della beneficenza pubblica, ma a tutela, come sempre, non a diminuzione ed in danno dei diritti dei cittadini d'un paese libero. Certo l'esempio di questi diritti deve trovare nella legge le sue limitazioni, ma soltanto nello interesse dell'ordine pubblico, della libertà di tutti e di ognuno.

Noi vogliamo in una parola la riforma, noi vogliamo quanto coloro che la pensano come il senatore Villari, la elemosina illuminata, non fautrice di sciopero e di accattonaggio. Ma non crediamo che sia necessario di affidare l'esecuzione nè di questa nè di altra riforma all'arbitrio delle autorità pubbliche.

Vogliamo la riforma dove non teorie astratte e generiche, ma fatti positivi e studiati senza preconcetti senza passione di parte e pregiudizi di scuola, la dimostrano necessaria, opportuna, richiesta dalla pubblica opinione, consentanea coll'indole e coi costumi del paese nostro della nostra generazione.

Noi vogliamo insomma la riforma come la vediamo altrove e da noi operarsi da uomini liberi: non ci fidiamo di una legge che pretende di sostituire alla beneficenza libera, la beneficenza per coercizione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Villari.

Senatore VILLARI. Io dirò due sole parole.

Risponderò al senatore Alfieri, che a me pare di avere ripetutamente detto, che noi eravamo in questa questione animati tutti dai medesimi sentimenti, e l'ho detto in tanti modi diversi, che io credo inutile ripeterlo ancora un'altra volta.

Debbo poi rispondere al senatore Vitelleschi, il quale mi ha detto: io ho fatto una questione, pratica, semplicissima, e voi mi avete gettato una pioggia di paroloni e di principi generali dei quali io non so che farmi. Voi mi parlate delle sole istituzioni elemosiniere e non delle altre, che pur volete concentrare.

Ebbene, io ho parlato delle sole istituzioni elemosiniere o almeno di esse principalmente, perchè il suo emendamento si riferiva a quell'articolo che alle istituzioni elemosiniere solamente si riferisce, e di esse solamente egli ha oggi parlato. Quando fosse venuto agli altri emendamenti e di altre istituzioni avesse parlato, io avrei risposto anche su di esse.

Quanto alla sua questione pratica, mi pare di avervi risposto con un sillogismo freddo e chiaro come una proposizione di geometria. Io ho risposto: Noi non diciamo e non vogliamo dire *si possono*, perchè noi crediamo che *si debbano* trasformare.

E siccome il nostro concetto è che, salve alcune eccezioni, *si debbano* trasformare tutte le istituzioni elemosiniere, se ciò non vi piace, respingete combattete il principio, ma non c'invitate a dire noi che *si possa fare* quello che crediamo *si debba fare*.

Non è forse questione pratica e chiara quella di voler dire proprio quello che si pensa e che s'intende fare? Se queste istituzioni si spaventeranno, quando sapranno che noi lo vogliamo trasformare, perchè non farlo ad esse sapere una volta che veramente vogliamo? E se è una cosa che vogliamo sia fatta davvero, perchè far dire al Governo che la farà quando vorrà?

Noi gli diciamo invece che la deve fare. E perciò, avendo già esso proposto di dire nella legge: *si trasformeranno*, così anche noi ripetiamo: *si trasformeranno*.

Non è questa una questione di principi generali, è una risposta chiara, esplicita alla domanda pratica che ella ha fatto. Noi confessiamo di volere la trasformazione generale delle istituzioni elemosiniere, e lo diciamo francamente. Se questa proposta non vi piace, combattetela, se vi piace, accettatela. Ma non facciamone una questione di parole, quando è assai più grave.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo progetto è rimandato a domani.

Domani seduta pubblica alle ore 2 pom. col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Conversione in legge del regio decreto 20 luglio 1888 n. 5602 (serie 3^a) col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Casinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Disposizioni supplementari alla legge 25 febbraio 1889 n. 3732 sui consorzi d'irrigazione e derivazioni d'acqua per uso industriale;

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato libero di Orange.

La seduta è levata (ore 5.45).